16°

Indice

1. <u>Oliveto</u>. (feudo di Girolamo Belloni) Bandi Genti cri=
minali del 1755.

2. <u>Poggio S. Marcello</u>. Regolamenti municipali relativi al S.
Monte di Pietà 1830 – Provincia di Ancona.

3. <u>Proceno</u>. Statuti della terra di Proceno. Esemplare estratto
dall'antico statuto in carta pecorina del 1439.

4. <u>Palestrina</u>. Statutorum antiquae civitatis praenestis ab Ill.
mo D. Iulio Caesare Columna ejusdem civitatis
principe primo reformator. Lib. V. (manca la
data ma appariscono del secolo XVI.

5. <u>Polino</u>. Leggi statutarie del Comune di Polino sotto
Terni del 1545. Lib. 5.

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

1295

Leggi Statutarie del Comune di Polino

Illmo, et Eccmo Signore

La Comunità, et huomini di Poline humili Ori, e Vassalli di V. E. gli espongono, come nel loro Statuto vi è un Capitolo, quale dispone, che alli debitori morosi della sud. Comunità si debba fare l'Intimazione, che in termine di quattro giorni debbiano dar l'intiera sodisfazione al Cammerlengo, e non sodisfacendo incorrano in pena di libre Cinque, e perche il più delle volte maggiore è la pena del debito, onde pare troppo esorbitante. In publico Consiglio coadunato sotto li 3 Maggio 1676 fu proposto quest'affare, come costa nello libro di Consigli, e fu risoluto, che se ne porgesse supplica a V. E. per la moderazione di detto Capitolo. Col dovuto dunque ossequio di riverenza si supplica la sua paterna benignità, che voglia compiacersi di moderare e tassare detta Pena per gli emolumenti da darsi all'Officiale a proportione del debito nel modo, che parrà alla sua somma prudenza in sollievo della Povertà de suoi Vassalli, che il tutto per quod Deus.

Attente le cose narrate, et havendo maturatamente considerato il 3.o Capitolo dello Statuto, consideriamo, che in generale sia evidente la pena, che s'impone alli morosi in sodisfar quanto devono alla Comunità: Per sollevamento di essa vogliamo, che per il tempo da non vi siano altre pene, che conforme dichiariamo qui sotto, cioè quelli saranno debitori alla Comunità dopo haver habuta l'Intimazione conforme dispone il 3.o Capitolo retroscritto, da £. cinque in giù cada in pena di Bajocchi Tre, da Bajocchi Cinque sino ad un giulio cada in pena di Bajocchi Cinque, da un Giulio sino a Tre Giulj cada in pena di giulio uno, da qualsivoglia somma in su di Tre Giulj si osservi il 3.o Capitolo nella maniera si è sopra osservato, che per l'avvenire tutto ciò, che comandiamo, et ordiniamo nel presente

Memoriale vogliamo, che li nostri Governatori pro tempore, e qualsivoglia nostro Ministro debba osservare.

Dato in Terni dalla nostra solita habitazione questo dì 18 Maggio 1676

Giò: Battista Felice Castelli mppa

Nel Consiglio fatto li 18 Ottobre 1671 fu proposto se le Vigne di Pizzoli, et altre si dovessero pascolare o pure, che remedio dare per li tanti danni, che in dette Vigne si fanno.

Cosimo Olivieri uno dei Consiglieri dice essere di parere che quelle Bestie, che pascolaranno, nelle sopradette Vigne senza licenza delli Padroni delle Vigne, et essendoci accusate, li Padroni delle sudette bestie siano obbligati pagare allo Padrone della Vigna altrettanto di quello, che sono obbligati pagare di pena al Sig.re Governatore oltre la stima del Danno, il che per esser stato ballottato fu vinto come apparisce nel sopranominato Consiglio

Confermiamo, et approviamo quanto di sopra si contiene questo di 18 Giugno 1675

Giò Battista Felice Castelli mppa

In Nomine Domini nri Jesu Christi Amen

Et quia in omnibus rebus facturis, ac peragen-
dis ad consequendum optimum finem, necesse est
prius obtinere numine Omnipotentis Dei, et Be-
nedicti, ac Intemerate Virginis sue Matris Marie
et Sancti Petri, et Pauli, ceterorumque Apo-
stolorum, et Sanctarum Curie Coeli, et genuflexo
illis suppliciter exorare, quod ad faciendum, ordinan-
dum, et describendum hoc presens Statutum con-
cedant gratiam, que sit, et esse possit prius ad
honorem, et manutentionem status Omnium Homi-
norum Castri Polini, et pacifice vivere, et etiam
salubriter, et Perpetuum durandum, et observan-
dum per homines, et Universitatem Dicti Castri Po-
lini, et per Officiales, seu Cancellarios, qui in tem-
pore erunt in dicto Castro assumendos, seu de-
putandos per supradictos Homines dicti Castri
exercendum prout continet in Capitulis presentis
Statuti, et in eis aliquid non addendo, nec di-
minuendo.

Hoc est Statutum Comunitatis, et hominum Castri Poline factum, ordinatum, et costructum ad Laudem Omnipotentis Dei, sue Matris Virginis Marie, omnium Apostolorum, Sanctorum, et Sanctarum omnium Curie Coeli. Sancti Angeli Sancte Marie Ocris, Sancti Nicolai advocati, et Protectoris Castri Polini. In tempore Massariatus, Bartolomei Gentilis, Gentilis Matthie Leonardi als. Scaratti Joannis Marie pp. qui pro autoritate, potestate, et licentia ipsis data, concessa, et attributa à Comunitatem, seu Universitatem dicti Castri Polini, ad faciendum, ordinandum, et ordinari faciendum, istruendum, et istruiri faciendum, ac servare faciendum, quemadmodum vires, et facultates Comunitas predicta in se habet. Ita fecerunt, et etiam una cum eis elegerunt, et deputaverunt statutarios infrascriptos videlicet Julianum Albertini, Joannem Petrum dlss Machare, Angelum Cristofori, et Bastianum Petri Lambardi, et per dictam Universitatem confirmatos, et approbatos. Qui omnibus visis, et consideratis, et maxime quod sit pro bono pacis, et utile totius Universitatis presens statutum, et Capitula in eo contenta fecerunt et ordinaverunt, ut sequitur videlicet.

Istructum, et descriptum per me Antonium Columba de Spoleto publicum Aplica Imperiali autoritate Notarium et nunc officialem seu Cancellarium Castri Polini absumptum per Magnificos Dominos dicti Castri, nec non electum, et deputatum per supradictos Massarios, et Statutarios, et una cum eis per Universitatem Castri predicti approbatum, istrui, ordinari, et describi, quidquid pro facto, et ordinato habui à supradictis omnibus, sub anno Domini Nostri Jesu Christi Millesimo quingentesimo quatragesimo quinto Indictione Tertia tempore Pontificatus SS.mi in Christo Patris, et Domini nri Domini Pauli Divina Providentia Pape Tertius XII Mensis Novembris dicti anni

Primus Liber de Ordine Comunitatis

Della Elettione delli Massari

1. Statuemo, et ordiniamo, che si debbano scriver un huomo per fuoco, et siano maggiori di Venticinque anni in varj brevicelli, dove siano descritti quattro Uomini per brevicello, et ogni anno se ne cavi uno la mattina di omnia Santi, e quelli quattro siano Massari per quell'anno, e l'estrarre si debba fare per li Massari vecchi nell'Arenga in presenza dell'Officiale del detto Castello Spendarce, e mancando alcuno delli quattro, esser debba il più prossimo del morto del Capo di Casa

Del fare delli Viali del Commune

2. Statuemo, et ordiniamo, che la mattina di omnia Santi si debbano eleggere Doi Viali per li Massari, li quali siano obbligati ad haver cura delle Vie, et si mantengano, e che nessuno abbia ardire di occupare, si Comunale, si Vicinale, et acciò le Strade che si guastano si possino mantenere, ordiniamo, che se le strade si guastassero in loco dove sono possessioni particolari, li Predetti Viali debbano notificare alli Padroni delle Possessioni adjacenti alla Strada, questa che la debbano acconciare, e non l'acconciando fra dieci di dopo la notificazione incorreranno in pena di Soldi Dieci per Persona il di, sino a tanto, che non l'acconcia ranno, et non incorrano in pena, se non passati li Dieci

di, e se fossero le strade guaste in luogo dove non ci fos-
sero possessioni debbano notificarlo alli Massari li quali
siano obbligati a comandare l'opere del Comune, e farle
acconciare fra quindici di, e se li predetti Massari fos-
sero negligenti in comandare le predette opere incor-
rano in pena di Sol. Dieci il di per ciascun Massaro
et acciò essi viali non abbiano non abbiano ad esser
negligenti, ordiniamo, che se fra Venti di doppo
che saranno le dette strade guaste non notifiche-
ranno alli Vicini, ovvero alli Massari incorrano
in pena di Soldi Dieci per ciaschiduno di essi Viali.

Del Cammerlengo

3° Statuemo, et ordiniamo, che in la Festa d'omni
Santi in l'Arenga li Massari debbano eleggere un
Idoneo Cammerlengo, il quale abbia a pigliare l'entrate
di detto Comune, et sia obbligato a riscuotere tutti
Grani, Biade, ò vero denari dalli debitori del Comune,
et non riscotendoli sia obbligato in alla fine del suo of-
fitio pagare del suo, et questo per sua negligenza non
si riscotessero li predetti Grani, Biade, ò vero denari,
e se ci fosse alcuno, che non volesse pagarli quando
fosse Debitore, il predetto Cammerlengo debba chiamare
l'Officiale, et li Massari, li quali debbano per il Ba-
livo notificare a quel Debitore, che rifiuta pagare
il suo debito al Comune, et ad esso Cammerlengo, che
fra quattro di debba aver sodisfatto detto Cammerlengo,

e non sotisfacendo tra detto tempo incorra in pena di libre cinque, e niente di meno l'astringa a pagare il debito in ogni miglior modo sia possibile, e l'offitio di d. Cammerlengo duri un anno, e più volemo, che il prefato Cammerlengo non possa spender niente senza licenza delli Massari e sia obbligato otto di doppo la fine del suo offitio render buon conto dell'entrata, e dell'uscita al nuovo Cammerlengo, et alli Homini Massari, e da essi ricever la quitanza e non lo facendo tra li otto di caschi in pena di libre venti, e li Homini Massari, e nuovo Cammerlengo siano obbligati a farli render buon conto passati li detti otto dì, e non l'havranno fatto alla fine del loro offitio, ipso facto s'intendano esser incorsi in la pena di libre venti per ciaschedun Massaro, e Cammerlengo, e che fra venti di doppo li otto di assegnati al vecchio Cammerlengo non l'havranno astretto a render conto.

Del Balivo

4: Statuemo, et ordineamo, che il Balio sia, et esser debba quello, che al presente è, et sia fermo sino a tanto che sarà rivocato per li Massari, et Arenga di Polino, e debbano li detti Massari all'hora un altro ponere in loco suo, cioè di quello, che è stato rivocato, et quello, che di nuovo sarà eletto in qualunque modo debba giurare ad Santa Dei Evangelia di esercitare l'offitio del Balio bene, e legalmente, et fare le relazione vere, e con buona fede, et che in le cause civili possa citare ad istanza d'ogni uno

senza consenso dell' Officiale, e debba fra doi di fare la relazione, sotto la pena di libre due, ogni volta che contrafarrà, et che si stia alla sua relatione, e se gli creda come a Pubblici Istromenti per autorità del presente Statuto in cose spettanti al Balivo, et suo offitio, e sia obligato a petitione di qualsivoglia Persona, tutte e singole Citatione, relazioni, e precetti come, che ad esso sarà imposto, e se rinonciarà fare citationi, et altre cose spettante al Balivo, e suo Offitio caschi ipso facto in pena di libre doi per ogni volta, che rinontiarà.

Nel Adunare il Consiglio, overo Arenga

5° Statuemo, et ordiniamo, che quando il Consiglio o vero altrimente li Signori Officiale, o vero Massari di Polino volessero adunarsi, si debba far bandire la sera per il Balivo, et notificarlo a chi abitasse fuor di Polino, e la mattina seguente si debbano congregare nella Chiesa di Polino, e li debbano venire un huomo per fuoco, e maggiori di venticinque anni, ~~et habbitano con lui sia obligato a venir lui~~, e quelli, che hanno li Figliuoli ancora maggiori di venticinque anni, et habbitano con lui sia obligato a venir lui, et non sia escusato, se ci mandasse il Figlio, et quando verranno incominciare a raggionare delle cose occorrenti

le Massari debbano far sonare la Campana tre volte
tre, e quattro tocchi per volta, e finito di sonare la
terza volta si debba fare la richiesta, et quelli, che a
quella volta, o hora ci mancaranno caschino in pena di
Soldi Cinque per ciascheduna volta, et persona, e più vo_
lemo, che doppo sarà fatta la richiesta nessuna persona
possa uscire fuori del luogo dove si è adunata l'Arenga
senza licenza dell'Officiale, e non ci essendo l'Officiale
senza licenza delli Massari sotto la pena di Soldi
Cinque per ognuno, che contrafarà, et acciò in la detta
Arenga si habbiano a fare le cose quietamente vo_
lemo, che quelli che interromperanno quel che Aren_
garanno caschino in pena di Soldi Diece per homo
sino a tanto, che Arengarà quello e tutti debbano
star quieti, e se ci fosse alcuno tanto presontuoso, che
havesse ardire dir parole ingiuriose ad alcuna persona
in detta Arenga caschi in pena del doppio di quello
che cascasse, chi dicesse parole ingiuriose in altro luo_
go, et se per Istigazione Diabbolica alcuno avesse ardire
di voler dare ad altri in detta Arenga caschi in
pena di quello, che incorre, chi offendesse altri con
arme se sarà senza arme, e coglierallo, caschi ipso fatto
in pena del doppio, che dovesse ad altri senza arme, et
si li ammendasse, e non lo cogliesse caschi in pena di
libre due, e se li darà con arme incorra in la pena
di libre diece, e se non lo coglie caschi in pena di
libre Cinque, e se tale ingiuria si facesse alli Massari

ò vero offese, caschino in pena, che incorrano quelli che offendano con parole, o vero con fatti li altri particolari, e quella se li raddoppij; appresso, se ce si trovaranno all'Arenga le doi parti delle tre delli huomini del detto Castello, possono fare l'Arenga, et quel tanto, che dispongano le doi parti habbia il medesimo effetto, che haveria, se fosse fatta l'Arenga dove fossero state le tre parti.

Delli Partiti da Mettersi a Bussole, et Pallotte

6.° Statuemo, et ordiniamo, che quando si metterà a partito alcuna cosa, li Massari debbano eleggere insieme con l'Officiale il detto di quello che ha Arringato, e vogliano si metta a partito, et l'Officiale elegga innanzi che si pallotti, quello, che l'Arrengatore hà detto e poi si pallotti in una Berretta, o vero Bussola bianca di si, et in un altra negra di no, et quello attenga dove si ritroveranno le doi parti delle tre parti delle Pallotte, e quello, che ci mettesse più d'una Pallotta o vero fava, caschi in pena di libre tre, e se alcuno ricusasse, o impugnasse non voler Pallotta, o vero Fava per sturbare li proposti, caschi in pena ipso fatto di libre doi.

Delle Fonti, e Condotti

7.° Statuemo, et ordiniamo, che non sia nessuna persona lavi Panne, ne metta Legname a curare, et manco metta immondettia alcuna in le Fonti, dove si coglie l'Acqua da Bevere, et manco dove si abbeverano l'Animali sotto la pena di Sol: Dieci per ciascheduno, che contrafarà, et non sia alcuna persona, che metta Bestie minute dalli Schioppi Stretti in su, dove stanno li Condotti cioè cavalcandoli per li quali ne viene l'Acqua alla Fonte appresso al Castello sotto la pena di Soldi doi per ciascheduna Bestia minuta, et Bestia grossa Soldi quattro, e se ci andasse alcun Porco, incorra in pena di Soldi Dieci per ogni Porco. E più volemo, che se andassero Bestie grosse, e minute in la su dove esce l'Acqua, quale viene per essi Condotti incorrano in la sopra detta Pena, et se alcuna Persona storcesse più della metà dell'Acqua al Lavatore incorra in pena di Soldi Cinque per ciascheduna Persona e ciascheduna volta. Et più volemo, che se alcuna persona guastasse, o vero in alcun modo impedisse, o imbrattasse studiosamente alcuna Fontana da Bevere per il Territorio di Polino mancaalmente casche in pena di Soldi dieci per ciascheduna volta, et con Bestie grosse Soldi Cinque, et minutare Soldi doi per ciascheduna e ciascheduna volta.

Delli Beccari, e Tabernari

8. Statuemo, et ordiniamo, che quando lu Macello sarà accottimato dalli Massari di Polino, volemo che lo detto sia obligato à vendere la Carne con li Capitoli da farsi per essi Massari, et vendere con le Bilancie giuste, et sigillate con il Sigillo della Comune di Polino, et facendo il contrario caschi in pena di soldi cinque per ogni volta, che contrafarà. E più volemo, che il Tabernaro debba tenere le Misure giuste, et sigillate con lo Sigillo della Comunità predetta, et non possa vendere più di quanto si vende nel Borgo di Arrone cioè ad essi di Arrone, sotto la pena di libra una per ogni volta, che mancherà il Vino ad esso Tabernaro, e contrafarà, et per ogni misura non giusta da pontarsi per l' Officiale, et con altri Capitoli da farsi per la Comunità di Poline piacendo ad essa in complimare, et con quelle altre pene, che à detta Comunità piacerà. E più, volemo, che detto Macello, e Taberna non si possa incottimare a Persona forastiera. E più volemo, che quando non fosse accottimato detto Macello, qualunque Persona vende Carne a minuto, la debba vendere quel tanto, che sarà imposto per l' Offitiale, et Massari, e per altri da essi deputati, et dare il peso giusto ad ogniuno sotto la pena di Libra una per ciascheduna

volta, che contro alle sopradette cose farà, et similmente il Tabernaro, quando la Taberna non sarà accottimata, quello che vorrà far la Taberna, non debba vender più, che quando li sarà imposto per l'Offitiale, et Massari, o d'altri per loro deputati sotto la pena di libra una. Niente di meno volemo, che vendendo alcuno quando si venderà nel Borgo di Arrone ad essi di Arrone, non caschi a pena alcuna, ma sia obbligato tener buon Vino, et acciò la Comunità di Polino habbia qualche entrata. Qualunque persona vendendo Vino sia obbligata a payare al Camerlengo del Comune Soldi Dieci per soma di Vino, altrimente facendo incorra in la sopradetta pena.

Dell' Opere da farsi per il Commune

9. Statuemo, et ordiniamo, che quando l'Offitiale Massari, et Viali facessero bandire l'Opera del Comune, che alla detta opera sia un huomo per fuoco, et quello non ci sarà incorra in pena di Soldi Diece ipso fatto ogni volta, che sarà fatta la richiesta, et se alcuno non si trovasse a tempo, che si fa la richiesta, ma venga doppo incorra in pena di soldi Cinque, et se fallisse l'opera tutto il di incorra in pena di Soldi Diece, et sia obligato a rifar l'opera a requisizione di essi Offitiale o Massari, et non la facendo incorra in pena di soldi Diece ogni volta, che contro farrà, et volemo, che l'opera del Comu=

ne si debba far bandire la sera per il di seguente et non sia scusato alcuno per giacer fuora havendo alcuno in Casa.

Delle vie dentro il Castello, et Buttare, et immonditie da non farsi in esse et del scopare il Sabato, ed altri tempi

10.° Statuemo, et ordiniamo, che non sia alcuna persona che ingombri le vie dentro al Castello, salvo se non prete, calcina, rena, legnami per edificar Case, li sia lecito tenerle per doi Mesi, altramente facendo, caschi in pena di soldi venti, salvo, che non habbia licenza dalli Signori, o vero Officiale, o Massari insieme, et similmente volemo, che nessuno possa batter letame, o scopatura, o altra bruttura nelle strade, o vero piazze dentro di Poline, e dalla porta da piede in su, ne manco per le strade pubbliche del Borgo di detto Castello sotto la pena di Soldi Cinque, per ogni volta, che contrafarà. Imo volemo, che ogni huomo levi letame dinanzi alla sua Casa, et altra immonditia ogni Sabato a sera, sotto la medesima pena a chi contrafarà, et ogni altra volta, che si vorrà per l'Officiale siano obbligati a levarlo fra quel termine, che li sarà assegnato sotto le medesime pene, et allora l'Officiale lo farà bandire, che ogni uno debba levar l'immonditie dinanzi alle loro Case fra quel tempo, che per il Balio li sarà assegnato.

Delle Vie di fuora di Polino

11. Statuemo, et ordiniamo, che ogni huomo ha la possessione appresso la via Comunale debba acconciare, e mantenere la detta Via in modo, che se ne habbia a passare habilmente con ogni, e qualunque soma sotto la pena di soldi Cinque per dì, che starà in mora da che sarà guasta, sino a tanto, che li sarà commandato dalli Viali, et passato il tempo caschi in pena, che si contiene per li Viali.

De Causis Civilibus.

Che le Cause Civili si proceda simpliciter, et de plano sola facti rei veritate inspecta, et nullo juris ordine servato

12.° Statuemo, et ordinamo, che in tutte le cause Civili tanto fra l'huomini di Polino, quanto fra forastieri l'officiale del detto Castello possa procedere simpliciter et de plano sine strepitu

Del Modo delle Cause Civili, et procedere in esse

13.° Statuemo, et ordiniamo, che quello, che vorrà convenire altri in giuditio, debba far citare quello, il quale vuol convenire personalmente, se non lo debba far citare due volte a casa in diversi dì, et tal citazione si habbia

per legittima, come se fosse citato in persona, et in lo termine della citazione debba comparire dinanzi all'Officiale di detto Castello, et fare la sua petizione, la quale l'Offitiale la debba scrivere, et quella semplice citazione così fatta vaglia, et tenga, come se fosse solenne per autorità del presente Statuto, et comparendo il Reo se domandarà la Copia della petizione l'Officiale li debba dare alle spese dell'Attore con termine cinq Dì a rispondere, et se nel termine del hora comparirà, et confesserà quanto in la petizione si contiene, et deliberarà per questo non voler litigare.

Volemo per il presente Statuto se li dia dieci dì di termine a sodisfare integramente a quanto in la petizione, è stato domandato per l'Attore, et se negarà si dia termine quattro Dì a provare all'Attore, in lo quale, se proverà la sua intentione per scrittura, o per testimonj all'ora domandando il reo la Copia delli Testimonj, o scritture se li debba dare la Copia di quelle con termine di cinque dì ad opponere, e provare l'eccettione, et dipoi in questo caso debba l'Offitiale spedir la Causa per sentenza difinitiva, et se lo attore in lo termine datogli a provare non prova la sua intentione l'Offitiale debba assolvere il reo della dimanda dell'Attore senza, che altrimente provi alcuna cosa, et non comparendo in lo primo termine il reo Citato l'Offitiale a petitione dell'Attore debba statuirli il termine di cinque Dì a liquidare il suo credito, et fatta

la liquidazione di quello domanda debba l'officiale metterlo in possessione, et tenuta per la corrente quantità del debito l'attore in li Beni di esso debitore, et il debitore habbia tempo un mese dopo la tenuta data a pagare al Creditore il suo Credito, et le spese, et cosi recuperare la tenuta data, e se lo predetto termine d'un mese non satisfarà al Creditore in lo modo predetto in questo Caso l'officiale debba adiudicare all'attore et Creditore predetto la cosa del debitore in la tenuta della quale l'haveva posto, et in esso con piena ragione, et da quello in poi il Creditore s'intenda esser, et sia in ogni modo padrone della cosa adiudicatali, come di sopra, et se il Reo doppo la contumacia della prima citazione comparisse dinanzi all'officiale innanzi, che l'officiale havesse dato all'attore la tenuta di qualchuna delle Cose del Reo, et dimandasse di voler essere udito dall'officiale, debba rifare tutte le spese, che l'attore avesse fatte sino in quell'hora, et rifatte le spese debba esser citato, et l'officiale proceda in la causa, come è detto di sopra, quanto non fosse stato mai contumace, et terminare la causa fra loro in lo modo predetto, secondo la giustizia vorrà

Del Modo di Procedere in minor Somma

14 Statuemo et ordiniamo, che in la somma da dieci libre in giù l'officiale possa procedere sommariamente sola facti rei veritate inspecta, et sine strepitu figura

Iudicj, fatte le citazione legitime si fra li huomini di Poline, et si ancora per li forastieri da questo in sù si proceda come si è detto per tutte, e singole persone et in tal somma l'officiale possa, e voglia nello ordine servato.

Delle Appellationi

15.° Statuemo, et ordiniamo, che quelli si vorranno appellare (dalla Sentenza dell'officiale debbano fra sei dì, che li sarà dato la Sentenza appellarsi alli Signori fra otto dì doppo che sarà interposta l'appellatione sia obbligato l'appellante a seguitare l'appellatione, et causa di essa facendo citare la parte, che in termine della Citatione debba comparire, e fra detto termine esso appellante, et agente della nullità della Sentenza si debba presentare dinanzi alli Signori di Poline, et in le cause dell'appellationi se possa procedere senza libello, contestazione di lite, et Iuramento Calunnia, et senza altra solennità, et ordine di Giudicj, ma solamente fatta la presentatione dove sarà necessario si legitimino le persone, e doppo si dia il termine ad arbitrio di essi Signori all'uno, e all'altra parte a giustificare, Impugnare, et provare, si per testimonij et per Istromenti, o vero per ogni altro modo, il quale ad essi converrà di ragione, et haver provato, et passato il detto termine se li dia un altro termine a pigliare

la Copia delle cose predette, et provate, et haver provato contro le probationi prodotte all'una, et l'altra parte, il qual termine passato se li Dia un altro termine ad allegare, et dipoi quanto più presto sia possibile per li Signori si espedisca la Causa per Sentenza, et volemo, che basti appellare a bocca, senza altramente appellare scritto.

Del Compromesso da farsi tra Parenti

16. Statuemo, et ordinamo, se fra Parenti, et conjonti sino in terzo Grado Inclusive vertesse alcuna lite, et differenza, debba l'Offitiale ogni volta, che sarà ricercato d'alcuno delle parti in fra quindici di correnti dal dì, che sarà cominciata la lite per citatione astringere essi Parenti Communi sino in terzo grado di raggione o vero di fatto a dar fidejussori, che loro osservaranno quello, che sarà laudato per li detti Arbitri, et di esso compromesso si debba fare pubblico Istromento, e dove si debba apponere la pena, et il Iuramento con tutte le renuntiationi, et Clausole opportune, come ad esso officiale parerà, et li detti arbitri, così eletti non possino renuntiare esso Compromesso a pena di libre quindici per ogni uno, che renuntiarà da pagarsi sommariamente, et di fatto senza alcun processo; et niente dimeno l'Offitiale li possa astringere, cioè quello, che renuntiarà ad accettare il Compromesso, et sforzarlo con esecuzione reale o in qualunque modo migliore parerà all'offitiale

et detti Arbitri debbano per sentenza terminare le diffe
renze in loro Compromesse tra un mese da incomin
ciarsi dal dì, che fu fatto il Compromesso, et accettato,
e se nel detto Mese non daranno la Sentenza, il Com
promesso espiri, et l'Arbitri caschino in pena di
libre quindici per uno ipso facto, accetto non fosse l'
ultimo, e penultimo dì da essi principali prorogato il
Compromesso, et non si possa prorogare il termine più
d'una altra volta, e se si prorogasse il termine più
o veramente inanti il penultimo, et ultimo dì, tal
prorogatione non vaglia, ma si eleggano doi altri, cioè
uno per uno li quali in lo conoscere della causa pos
sano procedere de jure, et de fatto, et in lo pronunti
are, possino pure de jure, et de fatto, et in lo pronun
tiare possano pure de jure, et de facto, et toglier di
raggione d'una parte, e dare all'altra in grande
et piccola quantità, secondo li parerà, et dalla Sen
tentia di essi Arbitri non si possa appellare sotto
la pena di libre venticinque, oltre alla pena posta
in lo Istromento del Compromesso. Ma alla senten
za, et detto di Essi Arbitri si debba stare come se
le parti predette havessero promesso in lo compromesso
stare al detto di essi Arbitri. Et volemo, che in qualun
que Capitolo delli Statuti di Polino si ritrova mentione
di grado di Consanguinità, o affinità, che tali gradi
si debbano intendere secondo la dispositione della Legge
Canonica, et non in altro modo, et se li principali

compromittenti non produceranno, o proveranno loro ragioni in termine da assegnarsi per l'offitiale, o Arbitri in loro lite o per scritture di qualunque sorte, o per testimonj, o in qualunque modo da produrfsi in mano dell'offitiale, o di loro Arbitri, caschino in pena di libre dieci per ciascheduno.

Delle Ferie in le Cause Civili da servarsi

17. Statuemo, et ordinamo, che l'ordine Iudiciario debba conquiescere in li dì Feriali. Però per questo presente Statuto è stato provisto, che ad onore, et riverenza dell'onnipotente Dio, della Beata, et Immacolata Vergine Maria Madre del nostro Signore Gesù Cristo, et di tutte le Santi, et Sante della Corte del Cielo l'infrascritti dì che seguitano siano, et esser debbano in tutte Cause Civili, feriali, et delli termini Iudiciarj se negano, se non altrimente per la forma di questo Statuto fosse ordinato et sono questi cioè tutte le Domeniche, la Natività del nostro Signore Gesù Cristo con quattro dì antecedenti, et otto seguenti, et la festa dell'Epifania, il S. Antonio di Gennajo, il S. Sebastiano, la Presentatione della Vergine le Feste di tutti gli Apostoli, et Evangelisti, il primo dì di Quadragesima, tutti li Venerdì di Marzo, l'Annunciatione della Vergine, la Resurrezione del nostro Sig.re Gesù Cristo, con tre dì precedenti, e tre seguenti, la Santa Croce di Maggio. S. Angelo di Settembre li tre dì delle Rogationi, l'Ascentione, la Pentecoste, con le doi dì se

quente, la Festa del Corpus Domini, il S. Antonio di Padova la Natività di S. Gio: Battista, la visitatione della Vergine S. Lorenzo, l'Assuntione della Vergine, S. Rocco, la Nativi=tà della Vergine, S. Girolamo, la Festa di Omnia Santi la Purificazione della Vergine, S. Lucia, tutto il Mese di Luglio sino à quindici d'Agosto per le raccogliere de grani, et S. Nicola, et S. Leonardo.

Come si debba tener raggione tra li Forastieri, et Huomini di Polino

18. Statuemo, et ordiniamo di tutte l'obligationi, con=tratti fatte fra Forastieri, et qualunque uno di Polino fora del territorio di Polino, quella raggione si faccia à quel Forastiero, che civilmente age contro quello di Polino per l'offitiale del detto loco, quella dice rag=gione, che se facesse in quel loco, sedda à quel Forastie=ro all'huomo di Polino, in simil cause, e se in tal loco non se fosse statuto volemo, che se gli tenga raggione sommaria in le cause loro si proceda simpliciter, et de plano, sine strepitu, et figura Iudicij, sola facti veri=tate inspecta

Delli Debbitori

19. Statuemo, et ordiniamo, che quando li debbitori saranno convenuti dalli Creditori, se li debbitori confessaranno il

debbito, siano obbligati fra dieci dì a pagare, e se negherà il Creditore provato, che havrà quello esser debitore se li assegni cinque dì a pagare, et non pagando fra detto tempo se li faccia l'esecutione reale, et personale, a requisitione di esso Creditore, et se il debbito non passarà cinque Fiorini non possano tali debbitori offerire delli beni loro, ma in denari satisfacciano, ma se alcuno di Solino havesse d'havere cosa alcuna da qualche forastiero, se quel debbitore, o vero sue robbe verranno in Solino, o suo Territorio possa farle pigliare all'offitiale di Solino, ma innanzi, che l'offitiale faccia tale esecutione, volemo che sommariamente faccia provare il debbito.

Dell'esecutioni, cioè Salario di esse Bandi

20. Statuemo, et ordiniamo, che l'offitiale possa togliere per l'esecutione soldi Cinque per fiorino, cioè da un Bolognino sino da un Fiorino, et da un Fiorino sino in Cinquanta fiorini soldi Cinque per fiorino, et da quello in su un bolognino per fiorino, et se l'esecutione sarà regale il debbitore debba termine otto dì a raccogliere quello, che l'è stato tolto per l'offitiale, et non l'arricoglieendo fra otto dì si debba far bandire tre dì continui ogni dì una volta, et a quello che più offerirà a quello sia dato, et se non fosse alcuno, che ci offerisse l'offitiale elegga dui huomini et quello si stimerà più del debbito, quello si renda al

Padrone computatoci però l'esecutione dell'officiale, la quale se la debba ritenere, et cavatone le spese fatte in la Causa.

Della Forma da servirsi ne Contratti di Minori

21. Statuimo, et ordiniamo, acciò li minori non siano dannificati, come continue si vede per il presente Statuto volemo, che le donationi, venditioni, alienationi, remissioni, cessioni, et quietationi, di tutte cose, attioni, ragioni sotto qualsivoglia forma di contratto, overo di parole fatte per li minori di venticinque anni senza il giuramento corporalmente datoli, et ancora senza il consenso di doi Parenti più prossimi, et la presenza, et autorità dell'Officiale, o vero de qualcheuno delli Signori con qualsivoglia Persona non si possa fare, et se sarà fatto contratto alcuno di minori senza questa solennità si presuma finto, et dolosamente fatto, et nessuna forma habbia, et quelli, che contratteranno con li minori non servate le predette forme siano puniti ad arbitrio, o giusta punitione dalli Signori considerate le Persone.

Che le Donne non succedano stante li Maschi

22. Statuimo, et ordiniamo, che alcuna Donna dotata dal Padre, Madre, o Avo Avia, Fratello, et Zio

Carnale, o d'alcuni d'essi dotanti, o non dotanti, stante al-
cune di successione maschio delli prenominati dotanti, o non
dotanti, o d'alcuno di essi, et questo statuto habbia loco
nelli casi presenti, passati, et futuri, et quando alcuno
di essi testamento in tutto, e per tutto habbia a star
contento a quanto li sarà lasciato in detto Testamento.

Che il Marito guadagni la quarta parte della
Dote della moglie sua morta senza figliuolo
alcuno, et la medema guadagni in li Beni del
Marito, che è morto senza figli di essa dum-
modo non ecceda dieci Fiorini.

23. Statuimo, et ordiniamo, che il Marito guadagne la
quarta parte della dote della Moglie sua da qualun-
que persona datele, ovvero promessa, et che sarà morta
senza figlioli havuti da esso marito, et in qualsivoglia
modo sia morta doppo il matrimonio per copula Carnale
consumato senza altramente dedur le spese fatte in tali
Funerali, et tanto guadagne la moglie delli Beni del
Marito, che sarà morto senza figliuoli havuti da essa
cioè quanto sia la quarta parte della dote di essa dum-
modo non ecceda dieci Fiorini la Dote cioè di essa parte
che deve guadagnar essa moglie, ma li predetti dieci
Fiorini la predetta tale moglie per la detta quarta parte
debba avere. Et più ordiniamo, che tutte quelle per il
marito alla moglie, et per la moglie al Marito sarà per

per qualsivoglia titolo lasciato, e si debba omnino computare in detta questa Parte, eccetto della contraria volontà dello ligante non apparisse per il suo Testamento, et volemo il presente Statuto habbia loco in tutte li matrimoniali contratti sino a mo, et in quelli da contraersi per l'avvenire.

In che modo le Donne possono far contratti o Testamenti.

24. Statuimo, et ordinamo, che alcuna donna non possa far alcuno dell'infrascritti, cioè Contraere, o vero distraere, o vero alcuna Donatione per causa della morte o vero intra li vivi, o Testamento, Codicilli, o vero ultima volontà in lo Castello, et Territorio di Polino, o vero altrove senza presenza del marito, et del Padre, et delli Figlioli suoi maggiori di quattordici anni, et se tutti quelli haverà in lo Castello di Polino, cioè ci habitaranno, et se alcuno delli Predetti ci mancasse per morte o vero per assenza, o vero non li havesse, in loco di quelli che mancano per morte, o per assenza, o che essa donna non li habbia, debbano esser presenti doi parenti dal lato del Padre siano, et esser debbano dui della linea Materna, o vero uno, se doi non ce ne sono, sino in terzo grado inclusive, e se altrimente serà, ipso jure non vaglia, ma se tal Donna averà fatta citare li Parenti predetti, la presenza delli quali se si ricerca come sopra, è stato destinato per mandato

dell'Offitiale del detto Castello di Poline, o vero Signori personalmente, o vero alla Casa della solita abitatione, se habiterà in lo Castello di Poline, o veramente essa Donna, o il suo legittimo Procuratore notificherà personalmente alli predetti, la presenza delli quali se ricerca, come, che essa Donna vuole contraere, distraere fare Testamento, Codicilli, o vero altra ultima volontà fare, et con chi, o vero con li quali vuol contraere, o vero distraere, o vero che, et a chi donar vuole, et che specie di contratti, o vero distratti, et in che di, hora, et loco far vuole, et se li predetti, così ammoniti ~~o vero distratti~~ non verranno in alcun delli termini ante detti, possa allora tal Donna fare come se li permette (ralla raggione, non ostante.

In che modo si piglie, et haver si possa la Tenuta delli Beni hereditarj, et per chi si possa havere.

25. Statuemo, et ordinamo acciochè in lo Castello di Poline non nascano scandali, et contentioni, per li quali le Terre, Cittadini, et Castelli si sogliono dissipare. Volemo, che nessuno per l'avvenire habbia ardire, o vero presuma per se, o vero per altri pigliar tenuta, o vero entrare in corporale possessione delli Beni, o vero cose, o vero heredità di alcuno di fatto, o vero che per esso di fatto si possedessero al

tempo della sua morte, sotto predetto, et occasione di qualche raggione, che qualcheduno havesse, o vero haver pretendesse in essi beni per heredità, per testamento, o vero ab intestato, o vero per qualunque altra ragione, o causa, senza espressa licenza delli Signori, o vero offitiale, sotto la pena di libre venticinque di fatto da toglierseli per l'offitiale a petitione di qualunque persona lo dimanderà, o vero l'accuserà licite, et giustamente, et l'accusatore guadagni la terza parte della pena predetta, et niente di meno quel tale contrafarà, ipso facto, et senza altra sentenza, perda, et perder debba ogni raggione, che havesse, o pretendesse avere in le beni, et heredità di tal defonto, et la tenuta pigliata sia nulla ipso iure, et se non si trovasse alcuno, al quale di raggione tale eredità si dovesse dare, in tal caso essa heredità, sia et esser debba delli Sig.ri, et ex tunc, a detti Signori s'intenda applicata, et incorporata, salvo, che le cose predette non s'intendono ne habbiano luogo in li figlioli, et li Nepoti, tanto Maschi come femine, nate dal figliolo predefonto, o che habitassero con esso defonto, o non al tempo della sua morte, et Padre, Madre, Avo, Avia, Fratello, Sorella, Marito, et Moglie insieme habitante al tempo della sua morte, se non per esso defonto fosse stato altramente proviste. In tal caso li predetti siano in quello stato in lo quale siano le altre persone per vigore del presente Statuto, come di sopra è stato

dette, et oltre di questo è stato ordinato, che li Testatori in lo suo Testamento dar licenza alli heredi scritti, et legatarij di pigliare la possessione delli Beni Ereditarij, et le cose legate respettivamente per propria autorità, et forma del presente Statuto, non observat, et sia tenuto, et debba l'Offitiale, o vero li Signori, fatte, che li sarà la petitione far ricercar li contradittori certamente, et nominatamente, se non certo, et se tali contradittori non si trovassero debba far bandire per il Balivo alta voce dinanti alla Casa del Defonto, se fosse alcuno, il quale fosse interesse, che la licenza domandata non s'habbia a dare, che debba comparire dinanti ad esso ad opponere, e contradire ad essa petizione, et il Balivo così diligentemente, et alta voce debba bandire, che il Bandimento venga a notitia alli Vicini, et o che comparisca il Contradittore o non, l'Offitiale debba sommarie, simpliciter, et de plano sine strepitu, et figura Iudicij, cognoscer le raggione delle parte, et proceder sopra di quelle, et finirle, et dare, et ponere, et mettere l'Agente in tenuta, et possessione predetta, o vero negare essa licenza, secondo, che la giustitia li persuaderà, et quello sarà messo in possessione mantenere o vero la tenuta data, et possesione revocare, et a quell'altro che l'adimanda, secondo che li parerà esser giusto, et ogni licenza, sentenza, pronunzia, o vero precetto, et ogni Immissione in possessione, et tenuta delle Cose, et heredità di tal Defonto data, et concessa per il predetto Offitiale

a quello, che la raggione per il Testamento, o vero ab inte-
stato precisamente voglia, et omnino tenga, et da essa non
si possa appellare sotto la pena di libre venticinque.

Delli Istromenti, Patti, Conventioni, laudi et Testamenti da mandarsi ad esecutione

26. Statuimo, et ordiniamo, quello, che adimanderà qual-
che patto, conventione, promissione, Confessione, laudi
sentenza, o vero precetto, et Testamento, Codicillo, legato
o vero altro Contratto, di qualsivoglia conditione si sia delli
quali, o vero qualsivoglia di essi apparirà pubblico
Istromento, o vero protocollo non viziato, non casso, ne
in alcuna parte di esso sospetto si mandi ad esecutione,
contro quello, o vero quelli, li quali per li detti Istromenti
o vero Contratto, o vero per alcuni di essi saranno, ancora
se non saranno obligati, et ancora se non saranno prin-
cipale Contraente, Stipulante, o vero promittendi, fatta
la legitimatione delle persone dinanzi all' officiale di-
nanti al quale sarà fatta la petitione, la quale
niente dimeno si possa fare a parola, senza altra petitione
in scriptis, Commandi ad essi debitori, che infra tre
di satisfacciano ad esso creditore, che così domanda la
quantità, et quello, che si contiene in lo pubblico Is-
tromento, o vero Protocollo, il quale il Creditore domanda
se mandi ad esecutione, o veramente fra questo tem-
po oppongono contro esso Istromento, o vero protocollo

l'ecctione dello pagamento, dello falsità della questione quietatione, dell'usure, o vero altre ecctione para all'offitiale, che debba essere ammessa, le quali ecctione, et ciascuna di esse solamente si possano opponere, et non l'altre et se alcuna di esse eccettioni fosse stata opposta, debba quello, che la oppone, idoneamente satisdare quando l'oppone, che la proverà sotto la pena di libre doi per ciaschedeuna eccettione così opposta, altramente la sua oppositione non vaglia, et non sia ammessa, et sia come se in lo termine predetto non fosse stata fatta et ~~opposta~~ doppo la detta satisdatione provi essa eccettione, fra otto di numerarsi dal dì della oppositione, et provila per ogni modo di provar, che vorrà usare di provare, altramente se non haverà opposto niente in fra li otto dì, et se haverà opposto, et non haverà satisdato, et non haverà provato il precetto sopra fatto rimanga fermo, et si habbia, come, che se fosse diffinitivamente, et ogni ordine servato di raggione fosse stato pronunciato, et come, che una sentenza diffinitiva data legitimamente sia tenuto e si mandi ad esecutione, realmente, et personalmente in li beni di tali debitori, a volontà del Creditore predetto, et per il detto debito si possono pigliare, stringere, et mettere in prigione ogni dì feriato, eccetto in la Natale, e la Pasqua della Resurretione insino alla satisfatione della quantità integra, che si contiene in lo Istromento, che si

addimanda, si mandi ad esecutione, et all'integra satisfatione delle spese legitimamente fatte, e che se tal debitore non sarà comparito, quando legittimamente sarà citato secondo la forma, che si contiene in lo Statuto, et passato il termine della Citatione, per vigore della quale sarà stato contumace si ponga in Bando per la quantità, et cosa, che si domanda in l'Istromento, il quale è stato domandato si mandi ad esecutione, con termine di doi dì in fra li quali possa comparire, et purgare la contumacia antedetta, et se verrà, e rifarà le spese darà una recolta, si proceda, come di sopra in tutto et per tutto, secondo, che si procedesse contro quello allo quale fosse fatto il Precetto, et da tutte quelle cose, che di tal Causa procederanno non si possa appellare, ovvero richiamare, supplicare, agere della nullità, ovveramente opponere della nullità, et Implorare l'Offitio del Giudice sotto alcuna raggione ovvero Causa, et se si facesse non vaglia ipso iure et l'Offitiale, che ammettesse tale appellatione oppositione, et petitione cada in pena di libre cinque per ciaschedun volta, che l'ammetterà, et in simil pena incorra quello, che appellasse, ed dimandasse, o vero opponesse, come di sopra, et le predette cose dell'Istromenti habbiano loco in tutto, e per tutto in le scritture private per mano di esso debitore scritte, et sotto scritte per mano di tre,

o doi Testimonj senza altra recognitione.

Tertius Liber
De Maleficiys, et ordine ipsorum

Della Giurisditione dell'Officiale

27. Statuemo, et ordiniamo perchè il lassare delli malefitii impuniti, li buoni, et fedeli invilisce, et l'audacia delli delinquenti esalta, Imperò è util pubblico fare, che li Maleficij non remangano impuniti, et quelli li quali il timor di Dio non li revoca dal mal fare, almeno la pena refreni la loro audacia e perchè niente giova esser le leggi in un luoco, se non vi è chi amministri la giustitia. Imperò per il presente volemo, che in tutti i Maleficij possa l'Offitiale procedere, eccetto, che tra congionti sino in terzo grado inclusive non ci essendo rottura di coccia di Capo per percossione, o altro modo percossione in faccia, debilitatione di qualche membro, o in parte di esso debilitato frattura di qualche osso, non ci essendo alcuna delle sopradette, non ci possa l'Officiale procedere, et in tutti li altri possa insieme procedere l'Officiale, et pronunciare omni di tanto giuridichi, quanto feriati, et ogni altra solennità pretermessa, servata solamente sopra li predetti maleficij, et

circa essi la forma del presente Statuto, et abbia il predetto Officiale li Malefiçij; con le debite pene castigarli secondo la giustitia vuole, et conosciute le persone, et possibilità di esse, et povertà.

Delle Citationi, sbandimenti, Condennationi et modo di procedere

28.° Statuemo, et ordiniamo, che l'Offitiale, che procede per inquisitione contro li delinquenti, mandi una Citatione, con il tenore dell'Inquisitione, la quale si presenti in persona, overo a Casa, et si lassi, et in quella si assegni tre dì di termine a comparire et defendersi dalle Cose, che si contengono in la inquisitione, et non comparendo si facci bandire, et se le assegnino tre altri dì di termine a comparire, et fare ogni sua difesa, altramente si condannarà, et non comparendo l'Offitiale il faccia citare à vedersi condannare per il dì seguente, et le condanne secondo la forma dello Statuto, et passato dieci dì dopo il dì, che è data la sentenza, l'Officiale faccia l'esecutione, et basti citare alla sentenza in persona, overo a Casa una volta sola.

Delle accusationi, et Querele, et del modo di procedere in esse

29. Statuemo, et ordinamo, che l'accusatione, et querele se riducano in scrittura, per l'Officiale, et vogliamo senza alcuna solennità di Libelli, et l'Officiale statuisca termine tre dì all'accusatore a provare la sua intenzione, et debba citar l'accusato con la forma dell'accusatione secondo la forma, che lui ha nelli suoi Libri, et Processi, et in quella asegnarli termine tre dì a provare la sua difesa, et se l'accusatore non proverà in lo termine assignatoli la sua accusatione, lo debba condannare, et condannato astringere a pagare la pena, quale havesse pagato l'accusato, quando fusse stata provata l'accusatione per l'accusatore, et in caso che l'accusatore provi la sua accusatione, et l'accusato non provi la sua difentione l'accusato si debba condannare in la pena imposta in tal caso dal presente Statuto.

Di quelli, che sono eccetti dalle Pene

30. Statuemo, et ordinamo, che all'offese fatte tra congionti sino in Terzo grado da computarsi in la dispositione dalla ragione Canonica, non si possa procedere per Inquisitione, non ci essendo alcuno delli casi anteposti, ma solo ad accusatione dell'offeso, o vero suo Padre, et possa esso accusatore tra dieci dì senza pena ritrarre l'accusa in li casi, in li quali non si può procedere per inquisitione secondo appare di sopra al Capitolo 27.

il quale si osservi.

Della quarta Parte della Pena da mitigarsi per la Pace

31. Statuimo, et ordiniamo, se quello contro il quale si procede per accusatione, querela, o vero inquisitione, se li sarà fatta la Pace dall'Offeso, o vero suo Procuratore et quella fra diece giorni doppo, che li sarà formata la querela, accusatione, o vero Inquisitioni, per l'Offitiale del detto Castello di Polino, si esgravi la quarta parte della pena pecuniaria in la quale secondo la forma dello Statuto.

Della quarta Parte della pena da mitigarsi per la Confessione

32. Statuimo, et ordinamo, quello, che confesserà il Malefitio in quel tempo in lo quale la prima volta si escusa dall'Inquisitione, accusa, o vero querela si punisca in la quarta parte manco della pena, la quale al med.° s'imporrà per il Malefitio non confessando, et doppo, che si sarà escusato esso accusato, o vero inquisito confessando, o vero negando dopoi non si ammetta più di nuovo escusatione sopra il medesimo Malefitio acciò non se dia materia di fare perjiero alcuno.

Per il Pagare innanzi tempo

33. Statuimo, et ordiniamo, che al pagante, per qualche malefitio, et condannatione di esso alli Signori, o vero Offitiale, o vero altri per loro parte infra dieci dì, dopo che ha data la sentenza da computarsi dal dì, che è data, se li sbatta la quarta parte della pena, che si contiene in la condannatione.

Che le Donne, et Maggiori di Quattordici anni possino essere testimonij, et deponer in li Criminali

34. Statuimo, et ordiniamo, che le Donne, et li maggiori di quattordici anni possino testificare in le cause delli Malefitij, et in Testimoni di esse, et di essi vaglia in le cause predette, non ostante alcuna eccettione contro il sesso, et contro la minore etade, et esso Offitiale se esse Donne sopra qualche malefitio si dovessero scusare, il quale date li Fidejussori, non dovesse essere ritenuta, o veramente dovesse essere esaminata, esso Offitiale esamine tal Donna in un conveniente loco, et vaglia, et tenga il testimonio suo, come, che se in un Iuridico loco si esaminasse, et proferisse il testimonio, e Iurasse, et questo non ostante le cose predette si debbano conoscere le conditioni delle persone, e Testimoni.

Che li Figliuoli di Famiglia, et minori di venticinque Anni possano in Cause Criminali intervenire senza consenso di alcuno.

35. Statuemo, et ordinamo, che li Figli di Famiglia, et maggiori di quattordici anni, di tutti, e singoli eccessi, li quali si dicessero essere contro essi si possono escusare, negare, et confessare, et sopra le cause delli Malefitij possano intervenire, et l'Offitiale possa contro tali procedere, senza consenso, et hautorità di alcuno, et li processi, e sentenze, che di ciò sequeranno, et appellationi, defentione di raggione, et qualsivogliano, tengano per vigore del presente Statuto, non ostante alcuna cosa in contrario.

Che di simil a simil si proceda nelli Malefitij

36. Statuemo, et ordinamo, che li casi, dove certa pena non si pone dallo Statuto l'Offitiale possa procedere imponendo la pena di simile, a simile, et l'assimilatione della pena, che si facesse per esso Officiale, vaglia, et tenga, e sia tenuta come se al presente Statuto si ritrovasse espressa, considerati li Casi, e le persone.

In che modo le Pene s'habbino a dupplicare

37. Statuemo, et ordinamo, che le Pene, e Bandi pecuniarij, che s'imponzano secondo la forma dello Statuto ad alcuno, o ad alcuni per malefitio, o vero Malefitij, se si condennarà; e

condannaranno se li dapplichi la pena a quello, o a quelli, che esso, overo essi malefitij condenneranno de notte, et in lo medesimo modo se li dapplichi, se tal malefitij commetteranno in la piazza, et danante alla Chiesa, et in la Casa dove habita l'offitiale, et in le Case delli Signori, overo in la Rocca, et in lo Di di S. Angelo di Settembre, in lo di di S. Nicola, et in lo di della Natività del Nostro Sig.re Gesù Christo, et in lo Venardi Santo, et in lo di della Pasqua della Resurrettione, et in le Chiese del detto Castello di Poleno, et in presenza delli Signori, et Offitiali, qualunque Persona commettesse malefitio, et di notte nelli predetti luoghi se punisca, et se condanni in lo doppio di quello se dovesse condannare, se quel malefitio l'havesse commesso in alcuno di luoghi predetti. Volemo bene, che dove il presente Statuto parla della Pena da duplicarsi, triplicarsi, et quadruplicarsi, s'intenda, che una volta sola, duplicar, triplicar, quatruplicar se debba, et non più volte, overo per più Cause, et questo non abbia luogo in quelli Casi, overo alcuno de essi in li quali, overo in lo quale per rigore, o fittione di qualche Capitolo del presente Statuto la pena del doppio overo del quattro doppio se havesse per semplice pena.

Della Bestemmia di Dio, et de Santi

38 Statuemo, et ordinamo, perchè abominevol Cosa è offender quello, che di non niente ha fatto il tutto, e per la bestemmia le Fame, le Tempeste, e li Terremoti vengono,

et le Leggi puniscono quelli, che bestemmiano Dio, Gesù Christo nostro Signore, et Salvatore, e lo Spirito Santo, et quelli, che giurano per il Capo, et li Capelli di esso in la pena della vita. Volemo, et ordiniamo, che se sarà alcuno tanto prosumtuoso, che Bestemmi Dio, Jesù Cristo Nostro Signore, caschi in pena di libre otto per ciascheduna volta, et in la medesima pena caschi, chi lo sconfigesse, et addespetto, et quelli, che giuraranno per il Capo, et altro modo Innominando il Nome suo, caschi a pena di libre cinque, et chi bestemmiarà la Gloriosa Vergine, caschi a pena di libre Cinque, et similmente chi la a dispetto a sconfigie, ma chi giurarà per il Capo della Vergine et in simil modo, caschi in pena de libre quattro, et chi bestemmiasse, despettasse, et sconfigesse alcun Santo, o Santa della Corte del Cielo caschi a pena di libre quattro, et chi giurasse per essi, e per esse caschi in pena di libre doi.

Della quarta parte più da pagarsi per il Condennato se in fra dieci dì doppo la condannatione non pagarà.

39. Statuemo, et ordinamo, qualunque Condannato se la Condennatione pecuniaria fatta da se none la pagarà infra dieci dì doppo la sentenza data non comparendo, et computando però il dì, che è data la sentenza se astrenga a pagare il quarto di più della Condennatione tanto esso Condennato,

quanto esso Fidejussore, non ostante, che in Condennatione non sia fatta mentione della quarta parte.

Della pena di chi commette l'homicidio

40. L'horrenda, inhumana, et vituperabil Crudeltà di quelli che hanno sete della morte d'altri, et desiderano di loro appetito, et quello mandarlo ad effetto. Statuemo, et ordinamo, che qualunque del Castello di Polino, o vero d'Altronte ammazzerà alcuno in lo Castello, et Territorio di Polino se li debba mozzar la Testa, se sarà in mano dell'Offitiale, o vero delli Signori di Polino, et se non si trovarà in le lor forze, si condanni in pena della Testa et confiscatione di Beni, riservata però la Legittima delli Figlioli suoi se sarà Padre di Famiglia, et se sarà figliuol di Famiglia, e maggiore di Sedici anni, quello che commette l'homicidio si condanni in pena della Vita et confiscatione di Beni, et il Padre si astenga a pagar la legitima, et se sarà minor di Sedici anni se punisca in libre doicento, et volemo, che tali homicidi dopo, che saranno banditi possino essere ammazzati senza pena alcuna.

Della Pena di quello, che percuoterà altri con Arme

41. Statuemo, et ordinamo, che quello, che percuoterà altri con arme, et ferite, se a quello si mozzerà il naso, o vero li caverà un occhio, o vero altramente lo cecarà caschi in pena di

libre Cento, et se li mozzerà tutte qualcuna delle mano caschi in pena di libre Cinquanta, e se li mozzerà una mano, overo un piede caschi in pena di libre doicento, et se li mozzerà ambedoi li piedi, e mani caschi in pena di libre doi cento, e se li mozzerà ambedoi le orecchie caschi in pena di libre cento, et se la pena in li predette case non la pagarà in fra vento di doppo la condannatione incorra in pena, che se li mozzi il simil membro, che lui ha mozzato alla ferito, o simil membri se più sono, et così in lo medesimo membro, che ha fatto il delitto sia punito, ma se alcuno dito del piede li mozzerà, caschi in pena di libre Venticinque per ciascun dito, e se non mozzerà alcuno delli membri predetti, ma il debbiliterà di sorte, che serà inutile, caschi in pena medesima, che caschia chi lo mozzerà et non lo debiliterà in tutto, ma in parte, caschi in la metà della pena, et se non la pagarà nel termine predetto la paghi duplicata, et se li discioglierà qualche altro membro, verbigrazia Spalla, anca, costa, o altro simil membro caschi in pena di libre cinquanta per ciaschedune di essi membri dissoluti, et se alcuno con spada, pugnale, partisciana, spuntone, vanga, Zappa, o vero Coltello, bastone, sasso, et altra simil generation d'arme ferirà dalle spalle in sù et usciranne sangue caschi in pena di libre venticinque per ciascheduna volta, et se non uscirà sangue caschi in pena di libre dodici per ciascheduna volta, e se per tal percussione, tal percosso caschera in terra caschi in pena di libre quindici, et se di tal ferita in capo con l'arme predette

la Coccia del Capo sarà rotta, overo sarà in lo viso, della quale ne resterà perpetuo segno, o cicatrice sia ponito in ciascheduno delli doi casi predetti in libre quaranta per ciascheduna ferita, la qual pena se non la pagarà tra dieci di doppo che sarà data la sentenza s'intenda dupplicata pena, ma se in le spalle, et da quelle in giù lo percoterà, et in tal percossione ne uscirà sangue caschi in pena di libre venticinque per ciascheduna ferita, et se non uscirà sangue caschi in pena di libre dodici per ciascheduna percossione, et se li darà con verga, cintura, canna, et altre cose simili, et usciranne sangue, caschi in pena di libre otto, cioè dalle spalle in su, et se non uscirà sangue caschi in pena di libre quattro, et se sarà dalle spalle in giù, et non uscirà sangue caschi in pena di libre tre, et se ne uscirà sangue caschi in pena di libre cinque, et ogn'uno sia tenuto al danno, et interessi.

Della pena di chi percoterà alcuno con mano, o con Piede

42. Statuemo, et ordiniamo, quello, che percuoterà alcuno dalle spalle in su con la mano, overo con il piede, et non uscirà sangue caschi in pena di libre cinque, et uscendone sangue caschi in pena di libre dieci per ciascheduna percossione, e se sarà in le spalle, e da quelle in giù, et usciranne sangue caschi in pena di libre cinque per ciascheduna, et non uscendo sangue in pena di libre doi, e mezza, et se lo piglierà per li Capelli, et cascherà in

terra paghi di pena libre quattro, e non ci cascando paghi
libre doi, et dopo, che l'avrà gettato in Terra lo trascinarà
caschi in pena di libre diece, et se alcuno con la mano con-
tro qualchuno ammendarà, overamente gli trarrà con un
sasso, o altro simile, et non lo coglierà caschi in pena di
libre doi, et se alcuno pigliarà altri ingiuriosamente per
la persone, o vero lo spegnerà, et per la detta pigliata,
o vero spenta cascherà in Terra paghi di pena libre
tre, et non cascando paghi di pena libra una, et se n'
uscirà sangue, o vero si romperà la Coccia del Capo per
detta Cadata caschi in pena di libre diece, et per la detta
cascata n'uscirà sangue dal Naso, o vero dalle Spalle
caschi in pena di libre quattro, et da quello in giù
se ne uscirà sangue caschi in pena di libre doi, et se
alcuno farà cadere qualche dente, o vero lo spezzerà
per tal percossione caschi in pena di libre cinque, et
se alcuno con il Calcio, o con il piede darà ad altri se
ne uscirà sangue, o non uscirà, e caderà, o non caderà
in tutto, e per tutto si punisca come se gli havesse dato
con la mano.

Della pena di chi fosse causa di alcuna Rissa Rumore, e Sollevatione di Popolo.

43. Statuemo, et ordinamo non sia nessuna Persona ardisca
nè presuma in alcun modo dar opera, causa in fatti nè in
parole per le quali ne venisse, o vero succedesse alcun ru-

more, risse, o sollevar di gente del Castello di Polino, quello che contrafarà, e sarà causa d'alcuna cosa delle sopradette caschi a pena di libre cento.

Della Pena di quello, che offenderà altri con parole ingiuriose

44. Statuemo, et ordinamo, qualunque persona dirà ad altri, travaglioso, Homicida, ferone, ladrone, sodomista, et assassino, et altre simili parole, caschi in pena di libre due per ciaschedeuna parola, et ciaschedeuna volta, ma se le dirà mente per la gola, per la canna, et altre simili caschi a pena di libre quattro.

Della Pena di quello, che offende l'Officiale

45. Statuemo, et ordinamo, che se qualunque persona offende l'Officiale con alcuna generation d'arme, o vero con mano incorra in pena di libre cinquanta, et quello che li dirà parole ingiuriose caschi in pena di libre venticinque per ciaschedeuna volta.

Della Pena di quelli, che furano, e dell'incendiarij

46. Statuemo, et ordinamo, che qualunque Persona furerà robba di altri di valore di un soldo sino a venti soldi paghi di pena soldi venti, et se robbarà da venti soldi

sino in libere dieci paghi di pena libre diece, et se rubberà da dieci libre in su sino in quaranta libre paghi di pena libre quaranta, et se furerà da quello in su per il primo furto incorra in la pena della Frusta, per il secondo si Frusti, merchi, et tagliseli l'Orecchia, per il terzo incorra in la pena della Forca, ma quelli, che appiccieranno foco impetuosamente, et ostiosamente in Grane, Paglie, Fieni, o Case di altri incorra in pena della vita, et emendino il danno.

Della Pena di quelli, che fanno il Giuramento falso, e producono falsi Testimonij, et Istromenti Falsi

47. Statuemo, et Ordinamo, acciò nessuno non offenda Dio con falso giuramento, volemo, che se uno proverà, et giurarà in alcuna Causa Civile il falso, incorra in pena di libre cinque et quello, che producerà falso Testimonio, overo Istromento perda la Causa, et incorra ~~in pena~~ in pena di libre ~~quattro per ciaschedun volta, che rifatarà~~ Cinquanta, et se giurerà et proverà il falso in qualche Causa Criminale incorra in pena di libre venti, et quello, che producerà falso testimonio, o Istromento in Cause Criminali incorra in la pena di libre venticinque.

Della Pena di quelli non obediscono all' Officiale

48. Statuemo, et Ordinamo, che qualunque Persona non obedirà all'Officiale quando li comandarà, incorra in pena di libre quattro

per ciascheduna volta, che refutarà, et non farà quanto dall'offi-
ciale se li comandarà, et se li comandasse, che andasse in Rocca
se non ci gisse caschi in la medema pena, et se ci anderà, e par-
tirasi senza licenza dell'offitiale, caschi in pena di libre quattro
et questo s'intenda per debitori, estraordinarj, et danni dati, et
altre cose spettanti alla Corte, et l'offitiale il debba infra
doi di dirli la causa perchè.

Della Pena di quelli, che gettano li Termini

49 Statuemo, et ordinamo, che non sia persona alcuna, che
abbia ardire gettar Termini, o vero tramutar le sanaite de
alcuna sorte, sotto la pena di libre cinquanta, et ancora
volemo, che nessuno appresso al Termine per un piede ardisca
farci fossa, o vero altramente lavorarci, che sia occasione d°.
Termine habbia a cadere, sotto la pena di libre doi.

Della Pena di quelli, che feriscono, o vero uccidano Bestie d'altri

50. Statuemo, et ordinamo, qualunque ferirà, o ammazzarà
alcuno animale di altri ingiuriosamente se sarà un
Bove, o Vacca incorra in pena di libre quaranta, et emen-
di il danno al Padrone, se ferirà, o ammazzerà Cavallo, o
Cavalla incorra in pena di libre quaranta, et emendi pure
il danno, se sarà Pecora, o Capra, o vero Porco caschi in pena
di libre quattro, e sempre emendi il danno al Padrone, et s'

intendono le predette pene per ciascheduna Bestia ferita, o ammazzata, e questo habbia luogo essendo accusato alcuno al Padrone.

Della Pena di quelli, che portano l'Arme

51. Statuemo, et ordinamo, che non sia alcuna Persona ardisca portare Arme prohibite dentro il Castello di Polino sotto alcun quesito Colore, sotto la pena di libre Dieci per ciascheduna volta, et alli Forastieri pena doppia. Volemo bene notificandoseli a ciascun Forastiere, non debba portar l'Arme, e portandole perda tutte le Arme, si da offendere, come da difendere.

Della Pena di quello addimandarà il debito già pagato

52. Statuemo, et ordinamo, che non sia nessuno ardisca domandare il debito già pagato a se, overo ad altri per sua Commissione et quello, che tal debito così pagato addimandarà ex quadrito incorra in pena di quel tanto dimandarà, cioè, che tanto sia la pena, quanto che è la quantità, che domanda.

Della Pena di quello, che conoscerà qualche Donna Carnalmente

53. Statuemo, et ordinamo, quello, che conoscerà qualche donna Carnalmente, maritata, et non maritata, vedova, et da bona Conditione, et fama per forza si condanni in la pena

della ragion comune, per ciascheduna volta, et ciascheduna delle Donne predette, ma se volontariamente la conoscerà caschi in pena di libre Cento per ciascheduna volta, et la Donna caschi in pena di libre Cinquanta, la quale ha conosciuto volontariamente, et se sarà la Donna Parente all'adultero sino in terzo grado da computarsi secondo la ragion Canonica, caschi in pena l'adultero di libre Cento Cinquanta, et la Donna volontariamente conosciuta caschi in la metà della pena predetta per ciascheduna volta, salvo, che in li casi predetti la Donna volontariamente conosciuta, o vero per forza doppo il maleficio commesso in fra venti di doppo l'incominciato oro esso contro tal malfattore l'haverà legitimamente pigliata per moglie, in li casi, che può esser tra essi il matrimonio di volontà del Padre, se l'ha, o vero il fratello Carnale non ci essendo il Padre, o vero di qualche altro Parente maschio, tanto non sia tenuto in tal caso alcuno d'essi a pena. E perche in li predetti Casi è fatica, et difficil ritrovare le prove volemo, che basti alla probation di ciascheduno di tal malefitij la fama publica di cinque Testimonij degni di Fede, et si habbia per piena et legitima probatione, et questo Statuto habbia luogo in li presenti, et futuri.

Della Pena di Quelli, che commettano il Peccato contro Natura

54. Statuemo, et ordinamo, perche di tutti i peccati carnali il più orrendo, et detestando, è il peccato contro natura, et di maggior

pena deve esser punito. Imperò per la presente legge, et Statuto, volemo, che qualunque persona maggiore di sedici anni il vitio della Sodomia commetterà con maschio, o femina contro natura usando, si debba tal delinquente abbrugiare, in modo, che omninamente mora, ma se sarà maggiore di dodice, e minore di sedici caschi in pena di libre quaranta, e nudo per tutto il Castello di Poline si mene per ciascheduna volta, et ciascheduno de predetti maggiori di sedice anni sopra il processo, che si facesse contro di esso di tal delitto sarà contumace si condanni in la pena personale predetta, et in la pena de confiscatione de Bene, et la privatione della pubblica voce, e fama, acciò tal delinquente si possa dar la Corda.

Della Pena di quelli adunaranno gente a far qualche male, e conventicola

55. Statuemo, et ordeniamo, che non sia persona ardisca far conventicola, et adunar gente per qualche delitto, et quello, che farà tale adunata incorra in pena della ragione, et quelli, che se ci aduneranno incorrano in la pena di libre Cinquanta per ciascheduna persona, et il Padrone della Casa dove si aduneranno, se lui il saprà caschi in pena di libre Cento, et volemo, che la Conventicola s'intenda, quando a qualche male si aduneranno da otto persone in su senza arme, et da tre Persone in su con arme per far male

et in questi Case s'intenda far conventicola, et adunate la gente

Che li Banditi possano esser ammazzati senza pena, ò bando.

56. Statuemo, et ordinamo, che li Banditi possino essere ammazzati in pena dell'ultimo supplicio, senza pena, e senza bando.

Quartus Liber

De damnis datis, et ordine ipsorum

Dell' Inquisitione

57. Statuemo, et ordinamo, che ogni persona di Polino possa fare inquisitione de danni dati, e paghi per detta inquisitione soldi cinque all'Offitiale, et facendola alcun forastiero paghi all'Officiale soldi cinque per testimonio, che ponesse in detta inquisitione per trovar il danno dato, et habbia tempo doi Mesi a far detta inquisitione, et passato detto tempo non possa eseguir più. E più volemo, che qualunque persona di Polino facesse inquisitione habbia il tempo medemo a farla, et eseguirla, et detto danno facendolo stimare all'estimatore della Comunità, salvo, che non sia da estimar Grano in la Falce. Verbigratia, andando il Padrone del Grano a meter, e trovando il danno dato da presso, fatto in ciascun modo, benche la raggione ci disponga, in tal caso volemo sia lecito il tal Padrone possa farlo stimare a doi degni di fede con il giuramento da darseli per

l'Officiale, et stia a quella stima, come che alla stima delli estimatori Comuni, et nessun tempo corra in assenza dell'Officiale.

Della Fede, che si da a quello, che riceve il danno

58. Statuimo, et ordinamo, che quando fosse alcuno, trovasse Bestie in la sua possessione, dove ci saranno Biade, cioè Grano, Biada, et altri Frumenti, et Legumi, et Vigne se le menarà all'Officiale, se li creda con il suo giuramento, ma se non le menarà all'Officiale se li creda a lui con il giuramento suo, et con Testimonio di Fede degno.

Della Pena di quelli che danno Danno alle Siepi

59. Statuimo, et ordinamo, che non sia alcuna Persona habbia ardire levare, e guastar Seppi, o sepparine della possessione d'altri di nessuna sorte, et chi contra farà caschi in pena di dieci Soldi; et emendi il danno.

De danni dati a Grani, Biade, o vero Legumi

60 Statuimo, et ordinamo, che non sia nessuna persona dia danno con bestie, o senza a Biade, Grano, legumi di altri et quelli, che daranno danno da Calende di Settembre, sino a Calende di Aprile con Bestie, se saranno Bestie grosse paghi di pena soldo uno e mezzo, et per Bestie minutiere

Soldo uno, e lo Porco s'intenda per Bestia Grossa, et se da Calende di Aprile sino a Calende di Settembre darà danno alle sopra dette Cose paghi soldi tre per Bestia Grossa, et per Bestia minuta soldi uno, e mezzo, et sempre emendi il danno al Padrone, et se pascessero, o vero portassero via, carpissero Legume, si punisca di Furto secondo il Capitolo punisce li Furoni, et quelli, che daranno danno di notte alli Grani, Biade, e Legumi predetti con Bestie incorrano in la pena duplicata, et sempre se emendi il danno al Padrone.

Di quelli daranno danno a Vigne, pergole, Piantoni Noci, Castagne, Fico, et altri Frutti, et Arboscelli.

61. Statuemo, et ordinamo, quelli, che daranno danno a Piantone, Ficora, et altri Arboscelli di Possessioni, se sarà detto danno con Bestie grosse incorra in pena di soldi Cinque per Bestia grossa, et se sarà Bestia minuta incorra in pena di soldi doi, et se ci darà danno la persona cogliendo Castagne, Noci, Pere, Mela, Fichi, Brugnole, oliva, et Uva incorra in la pena di soldi Dieci, et se darà danno alle Vigne, et altre Pergole con Bestie grosse incorra in pena di soldi Cinque, se sarà con Bestia minuta paghi di pena soldi doi per ciascheduna et se alcuno darà danno alle roco con il Porco in tal caso incorra in pena di soldi dodici per ciascheduno Porco et se li predetti danni si faranno con Capre incorra in

pena, quale incorre la Bestia Grossa.

Della Pena di quelli tagliano Arbori Frutiferi cioè Pergole, Cerri, et Cerque

62 Statuemo, et ordinamo, che quelli taglieranno Arbori frut-
tiferi in le Possessioni d'altri, caschino in Pena di libre cin-
que per ciaschedun Arbore, et ciascheduna Persona, et
quelli, che non lo taglieranno dal Piede, ma taglino
qualche Ramo, caschino in pena di Soldi Trenta per
Ramo, et quelli, che taglieranno le pergole incorrano in
pena di Soldi Cinque per Pergola, et si emendi il danno
al Padrone, et di notte la Pena si dupplichi.

Della Pena di quelli mettono Bestie in le Castagne Mozze

63. Statuemo, et Ordinamo, che in le Selve, et luoghi di
Castagne per doi Anni dopo, che saranno mozze nessuno
habbia ardire metterci Bestie di alcuna Sorte, e chi contra
farà, se ci metterà Bestie grosse incorra in pena di Soldi
Dieci per Bestia Grossa, et se saranno bestie minute, incor-
rano in pena di Soldo uno per ciascheduna, et ciascheduna volta
eccetto le Capre, che volemo, che incorra in la pena di Be-
stia Grossa, et di notte dupplichi, ne essendo Castagne per
le vie Comunali, non se ci facendo danno, non siano obbli
gati a pena, ne danno alcuno.

Della Pena di quelli, che danno Danno a Fieno Paglia, et herba

64. Statuemo, et ordinamo, che qualunque Persona dasse danno con Bestie Grosse, et minute a Paglie, et herba, che ne fusse fatto Pagliaro, Fenile, overo mucchie, o montone, paghi per Bestia Grossa soldi cinque, et Bestia minuta soldi doi per ciascheduno, et ciascheduna volta, et che se le portasse palesemente, overo a nascuscio di di Paglia, Fieno, et herba paghi di pena soldi venti per ciascheduna volta, che ne toglierà, et se sarà di notte la pena dupplicata, et se sarà persona, che falciasse, overo mietesse l'habbia in la possessione di altri paghi di pena soldi doi, et di notte pena doppia.

Della Pena di quelli, che mettono Bestie in le Stoppie quando ci saranno Mucchie, overo Mete

65. Statuemo, et ordinamo, che in le Stoppie per sin che ci saranno le Mucchie, o Mete, non se ci mettano Bestie di alcuna sorte sotto pena di soldi doi per Bestia grossa, et per Bestia minuta soldi uno, et mezzo et di notte del doppio.

Della Pena delli Forastieri, che entraranno a Pascere in li confini di Polino.

66. Statuemo, et ordinamo, che non sia Forastiero alcuno ardisca, o presuma entrare nel Territorio di Poline con Bestie di alcuna sorte. Incorrano in pena di soldi venti per bestia grossa et Bestia minutura soldi Diece, et di notte si dupplichi, et se faranno danno ad alcuno d'alcuna sorte, emendi il danno, e la pena la paghino dupplicata secondo il danno.

Della Pena delli Forastieri, che dessero danno nel Territorio.

67. Statuemo, et ordinamo, che non sia alcun Forastiero dia danno nel Territorio di Poline, tagliando Arbori fruttiferi, o vero cavando, sotto la pena di libre quindici per ciascheduno arbore, et se tagliasse arbore non fruttifero incorra in pena di libre doi, et mezza per ciascheduno, et se sarà trovato portar via legne caschi in pena di soldi Diece, et se cavarà pera, mela, olmi, Testoni, et altri Arbori simili, caschi in pena di libre cinque per ciascheduna pianta.

Della Pena di quelli mettono Bestie in Luoghi proibiti, et Vietati.

68. Statuemo, et ordinamo, che non sia persona alcuna ardisca, metter Bestie d'alcuna sorte eccetto Bestie da Soma, et Bovi di Arato, quando se ci arará dentro all'infrascritto Territorio cioè dallo Fossato della Fratta verso la Forca di Lomborto sino nelli Confini della Montagna, et quello Colle della Capanna che esce giù alla Fonte, et poi entra nel Fosso, et come giunge alla Carboniera piglia la semità della Costa della Formica

per lo stagole sino alla Cerasciola, et dette Bestie non ci possino star la notte incominciando a mezzo Aprile, sino all'ottava di S. Pietro di Giugno, et chi contrafarrà paghi di Pena per Bestia grossa Soldi Venti, et per Bestia minuta soldi dieci, et di notte si duplichi.

Della Pena di Quello da Danno in li Beni delli Signori

69. Statuemo, et ordinamo, non sia alcuna persona ardisca dar danno in li Beni delli signori di alcuna sorte, tanto con Bestie, quanto senza sotto la pena del doppio di quello si contiene in li altri Capitoli di tutti li danni.

Quintus Liber

De Extraordinarys

Della Pena di chi non guardasse le Feste

70. Statuemo, et ordinamo, che qualunque persona del detto Castello di Polino, o Forastiero di quattordici anni in su non guardarà tutte le Feste infrascritte, astenendosi da tutti lavorieri, et opere manuali caschi in pena di Soldi cinque per ciascheduna persona, et ciascheduno dì; le qual Feste sono queste, cioè tutte le Domeniche, la Natività del Nostro Signore Gesù Cristo, la Circoncisione, la Pasqua Epifania, tutte

le Feste della Vergine, e tutte le Feste delli Apostoli, et Evangelisti, di S. Angelo, di S. Nicola, di S. Gio: Battista di S. Leonardo, di S. Lorenzo, di S. Rocco, di S. Sebastiano, tutti li Venerdì di Marzo, la Pasqua della Resurrettione la Pasqua rosata con li due seguenti, l'ascentione, la Festa del Corpo di Cristo, e tutte le sopra dette Feste l'offitiale le farcia bandire.

Della Pena di chi nega il Nome all'Offitiale

71. Statuemo, et ordiniamo, che non sia nessuno ardisca negare, o permutare il Nome all'Offitiale, quando sarà domandato, sotto la pena di soldi Dieci per ciascheduno et ciascheduna volta.

Della Pena di quello nega il Pegno al Balivo

72. Statuemo, et ordinamo, che non sia nessuno, che neghi il Pegno al Balivo, quando il domandarà di commissione dell'Offitiale, sotto la pena di soldi venti, et non ci essendo lo Padrone di casa, overo esso principale non caschi in pena alcuna.

Della Pena di quelli, che giocano a Carte, et altri giuochi vietati

73. Statuemo, et ordinamo, che non sia persona alcuna gioche

a carte, et ad altri giuochi vietati, e prohibiti sotto la pena di soldi quindici per ciascheduno, et ciascheduna volta.

Della Pena di quelli, che entrano, o vero escano per luoghi prohibiti di Polino.

74 Statuemo, et ordiniamo, che nulla persona debba entrare, o vero uscire d'altro luogo, che dalla Porta, et chi contra farà, se sarà di dì paghi di pena libre doi, e di notte la pena dupliche, et se sarà in tempo sospetto cioè per forastieri intrando la pena dupliche.

Della Pena di quelli uccellano a Palombi

75. Statuemo, et ordiniamo, non sia persona alcuna ardisca, o presuma uccellare a Palombi, o vero in altro modo ammazzarli. Incorra quello, o quelli tali in pena di soldi quindici per ciascheduno, e ciascheduna volta, che li pigliarà et pigliaranno, o vero ammazzaranno de fatto senza alcuna eccetione, fattosegli l'esecutione.

Della Pena di quelli allocano, o vendano case a forastieri

76 Statuemo, et ordiniamo, non sia alcuna persona allochi, o venda case a forastiero alcuno senza licenza delli Signori, o vero offitiale, et Massari, sotto la pena di libre diece per ciaschuno, et la locatione, o vendita sia nulla, et non tenga.

Della Pena di quelli fanno sporcitia, o vero altra cosa Brutta avanti la Chiesa.

77. Statuemo, et ordinamo, che non sia nessuno che faccia bruttura dinanti alla Porta di alcuna Chiesa per cinque Piedi, ne dentro alla Chiesa, sotto la pena di soldi diece per ciascheduna volta, E più volemo, che non sia Persona alcuna, che metta alcuna sorta d'Ingommoramente in la Chiesa di S. Angelo, et in altre Chiese di Poline, eccetto cose spettanti alle dette Chiese sotto la pena di soldi diece per ciascheduno.

Della Pena di quelli, che tengono Bestie Forastiere

78. Statuemo, et ordinamo, non sia Persona alcuna ardisca tener Bestie Forastiere di sorte alcuna, tanto grosse, quanto minute nel Territorio di Poline, eccetto, che a Soccio, sotto la pena di libre Cinque per ciascheduna volta, che saranno vedute per l'Offitiale, et per ciascheduna Bestia grossa, et per Bestia minutera libra una, ma havendo licenza dalli Massari non caschi a pena.

Della Pena di quelli lavorano in luoghi proibiti, et vetati

79. Statuemo, et ordinamo, che non sia persona alcuna lavori per il Comunale, cioè in la Costa Pascuccio, in tutte le Prata, ne in la Posta, chi ci innovarà alcuna cosa mog-

zando per far sese, ne seminando incorra in pena di libre venticinque, eccetto, chi ci havesse possessione patronali in detta Costa. E più volemo, che nessuno lavori dentro li confini, cioè dalla Forca di Melaci, che va ad acqua Viva in su, et nello Monte della Fenescia, et per la via, che va da piedi di quello di Venanzo dalli Varalotte, et quello, che lavorerà da questo in dentro, et nel Monte di Pizzolo, eccetto quelli, che ci havessero possessioni patronali, chi contra farà caschi in pena di libre venticinque, come di sopra, ma volemo benchè piacendo alla Comunità si lavori in alcuno, overo alcuni delli predetti luoghi possa il presente Capitolo, se non in tutto almeno in parte annullare, senza alcuna licenza.

Di quelli, che trascinano legnami per edificij a Polino

80. Statuemo, et ordiniamo a quelli, che voglianno fare edificij nel Castel di Polino li sia lecito trascinare, et condurre li legnami a Polino per tutti li luoghi, che li farà bisogno, et per le possessioni d'altri, et li Padroni non li possono prohibire bisognando, et se per il trascinar del detto legname se farà danno alcuno non incorrano in pena alcuna, ma siano solamente tenuti all'emenda.

Della Pena di quelli portano fuoco scoperto.

81. Statuemo, et ordiniamo, non sia persona alcuna porti foco scoperto di notte, sotto pena di libra una, et de di se non

se non lo portarà con avvertenza, et causasse per tal foco qualche male paghi il danno, e la pena duplicata.

Della via delle Pastine, e della Pintura.

82. Statuemo, et ordinamo a tutti quelli, che hanno le possessioni dal fossato del Castagneto, sino all'aja di Bartolomeo ci Renzo, et dalle Fossatelle della Valle della Cera, sino a S. Nicola le debbano apparare, et non le apparando se ci entrano bestie andando per le strade predette non siano tenuti a pena, ne danno alcuno.

Delle Pagliara, e Fenili in tutti luoghi, e lo portar dell'apparime d'essi, e delle Mucchie, o mete

83. Statuemo, et ordinamo a quelli, che haveranno pagliara o fienili nell'aje debbano apparare li passi diesse, che non ne possono entrar bestie grosse, et similmente in altri luoghi; dove fussero li debbano apparare, et non li apparando se ci sarà danno con bestie grosse non se ne paghi pena, ne anco danno alcuno. E più volemo se alcuno sparasse, overo portasse via apparime di dette aje, pagliara o fienili caschi in pena di soldi Dieci per ciascheduna volta et ciascheduno, che l'asportasse, et de notte dupplichi la pena, et se alcuno darà danno con Bestie alle Mucchie o mete in l'aje di alcuno se sarà bestia grossa paghi di pena soldi quattro, et per Bestie minute soldo uno, et mezzo

per ogni bestia, et per ogni volta. Et volemo, che alli Padroni dell'Aje le sia lecito, e possono far bandire le loro Aje non volendoci Bestie di alcuno, ne d'alcuna sorte.

Dello traversare le Possessioni d'altri, e fare Trajette, o semite.

84. Statuemo, et ordiniamo, che non sia alcuna faccia semite, o trajette, o via malitiosa per il seminato d'altri incominciando a Calende di Aprile sino a Calende di Settembre, et se ci andaranno, o passaranno ciascheuno paghi soldi doi, e mezzo per ciascheduna volta, et se ci passaranno bestie in qualche modo paghi per bestia grossa soldi quattro, et per bestia minuta soldo uno, e mezzo, e facendo danno emendilo al Padrone.

Della via di Pian dello Monte, dello Travaglio et altre vie Communali.

85. Statuemo, et ordinamo, che a tutti quelli, che hanno le possessioni Padronale a canto la via del Piano del Monte et che va ad acqua viva, et a canto alla via dello Saggiole, e lo Travaglio, non essendo temitate li Padroni di di dette possessioni siano tenuti, et obbligati a mantener dette vie larghe diece Piedi, acciò lo Bestiame ne possa habilmente passare da terminandoseli per li Ter=

minatori della Comunità, o per altri da detta Comunità de=
putati, et quelli che contrafaranno, caschino in pena di
libre cinque, o veramente, che detto terminare non ac=
cettaranno, o detti Termini gettaranno, et per ogni volta, che
sarà trovato le dette vie non mantenute, et similmente vo=
lemo, che tutte l'altre vie Communali cante li parti=
colar Padroni se debbano mantenere, che se ne possa pas=
sare, come sarà dibisogno, da terminarsele medesimamente
per li sopra detti sotto la predetta, che dopo la termina=
zione fatta contrafacesse, et per ogni volta. Et più volemo
che tutti quelli hanno le possessioni cante acqua via li
debbano apparare, et non le apparando non se ne pa=
ghi pena per bestia alcuna, ne danno.

Della inventione da farsi per l'Officiale

86. Statuemo, et ordinamo, che quando l'Officiale trovasse
bestie grosse, et minute in li danni, et altri luoghi, et
non trovasse con dette Bestie il Padrone, li sia lecito
all'officiale menare dette Bestie, sino a tanto, che troverà
il Padrone, o vero altri, che li dica il tal Padrone,
altramente facendo in questo non se li dia fede. Ma
volemo in tutte altre inventioni, che facesse se li
dia indubitata fede senza altra replica.

Della Pena di quelli fanno danno all'Agli, et altre generationi d'Erbe in li horti.

87 Statuemo, et ordinamo, che quelli daranno danno in li horti d'alcuno, dove ci saranno agli, et altre herbe da mangiare, se alcuno darà danno cogliendo detti Agli et herbe di detti horti caschi in pena di Soldi Cinque per ciaschedimo, et ciaschedana volta. E più volemo, che se ci entreranno Bestie in detti agli, et horti, o herbe caschi in pena di soldi quattro per Bestia grossa, et per minuta soldi doi per ciascheduna, et ciascheduna volta, et sia lecito alli Padroni, di detti horti farli Bandire

Dell'Arbori Fruttiferi in possessioni d'altri

88 Statuemo, et ordinamo, che non sia nessuno ardisca mozzare arbori fruttiferi in le Possessioni d'altri, o Selve, cioè Piantoni, Castagne, Mele, Noci, Fiche, Brognoli Pira, et altri arboscelli simili, caschi in pena, chi contrafarà in libre diece per Piantone, Castagne, et Noci tagliandole dal pedicone, et tagliando qualche ramo di essi Arbori, caschi in pena di libre doi et mezza per ramo, ma tagliando Mele, Fiche, Pere, o Brognoli, et altri Arboscelli, caschi in pena di libre cinque tagliando dal Pedicone, et tagliando ramora sia pena di libre doi per ogni ramo, et per ogni volta, et sempre si emendi il danno al Padrone.

Del turbar le Possessioni, Prati, selve, case, et altri Luoghi, cioè cose d'altri

89. Statuemo, et ordinamo, che non sia Persona alcuna ardisca in alcun modo turbar altri in le cose sue proprie, cioè, Case, possessioni, selve, prati, horti et altri lochi, et cose d'altri facendo in quella overo in quelli turbamento alcuno in danno, et pregiuditio del Padrone in alcun modo sotto la pena di libre quindici, et emende il danno al Padrone facendolo, et per tal turbamento, o altro modo il danno fosse al Padrone maggiore, che la somma di libre quindici paghi di pena libre venticinque, et emendi pure il danno.

Quando il danno si presumi esser dato dalle Bestie che si trovano vicino al lato, dove è il danno.

90. Statuemo, et ordinamo, se in qualunque loco si trovasse esser fatto il danno, et non se ci trovasse alcuna bestia in esso, overamente se ci trovasse alcuna bestia sola, et per essere il danno si grave non si podesse considerare esser fatto da quella Bestia sola, et se si trovavanno Bestie li d'intorno al loco, dove è fatto il danno in nel medesimo tempo, e senza padrone siano obligati quelle, come che quella sola alla pena, et danno, come che in li Capitoli si contiene.

Delle Stime da farsi per li Stimatori

91. Statuemo, et ordinamo, che quando li Stimatori del Comune saranno ricercati ad estimare qualche danno d'alcuno di Poline, o d'altro forastiero debbano farsi pagare il solito et quelli li quali volessero fare stimare tali danni, debbano pagar prima li Estimatori, et quelli siano obligati a requisizione di ciascuno andare a fare dette Stime diligentemente, e quelle riferire, et facendo altramente caschino a pena di soldi Cinque per ciaschedun di essi estimatori, eccetto non ci sia causa lecita, et il loro salario sia soldi doi e mezzo p. ciaschedun di essi Stimatori, et così perscrivere all'Officiali, che per li tempi saranno.

Dello Bandire delle Possessioni

92. Statuemo, et ordinamo, che nessuno non possa far bandire possessione, eccetto possessione ordinate, et atte a far fieno, o vero herba, et quelli, che vorranno far bandire tal possessioni, così ordinarie atte debbano prima segnarle otto di innanzi al bandimento, et tal bandire non si possa far prima, che non sarà Calende di Marzo, et seguitando sino a Calende di Luglio, et entrandoci bestie d'ogni sorte in questo tempo paghi per bestia grossa soldi Diece et minuta soldi Cinque per ciascheduna, e ciascheduna volta et da questo tempo in poi non vaglia alcuno bandimento

facendosi à l'Officiale non ci possa procedere. Volemo bene che tutte li Candimenti di tutte le Possessioni fatte nel tempo sopradetto li Padroni d'essi li facciamo scrivere all'Officiale senza alcuna mercede, et non trovandosi scritti non vaglia, ne tenga.

Dell'autorità delli Massari

93. Statuemo, et ordinamo, che per il ben vivere, et pacificar l'huomini in assenza delli Signori di Polino et dell'Officiale, cioè non stando alcuno d'essi nel Castello di Polino, li Massari del detto Castello, possono intromettersi tra alcune rissanti, et à quelli comandare li detti Massari, quelli pacificare, ò altramente, come meglio ad essi Massari parrà, et quelli, li quali non obediranno li detti Massari in tali casi caschino in pena di libre Cinquanta, et similmente volemo, che l'Officiale in tali case possa lui comandare sotto la medema pena per ogn'uno, che non obedirà, et per ogni volta ipso facto da pagarsi senza alcun altro processo.

Di quelli, che vogliano offerire alle cose del Comune

94 Statuemo, et ordinamo, che tutti quelli vorranno offerire alle cose del Comune, cioè ad hosteria, Macello, et altre cose della Communità, in le quali ci corre pagamento di denaro, debbano prima trovar il deposito di tutto il

pagamento, et terzaria per terzaria s'obblighi a pagare, altri-
mente l'offerir non vaglia, et non si possa trasattare,
et essendo sotto Padre, e minore di venticinque anni non va-
glia, nè si possa offere senza deposito dell'obligatione
che si dovesse per esso fare, e di quella ne debba apparire
Istromento. E più volemo trovandosi alcuni debitori del
Comune, in ciaschedune cosa non possa, nè vaglia offenire
ad alcuna delle predette cose, et offerendosi non tenga, e
caschi in pena di libre cinque de facto, farseli l'ese-
cuzione per ogni uno, et ogni volta.

Che l'Officiale debba stare a Sindacato.

95. Statuemo, et ordinamo, che tutte Officiali, quali per il
tempo saranno deputate per li Signori di Poline in
gubernare, et far l'Officio di detto Castello debbono star
a Sindicato, e render conto del loro Officio a ciascheuno di
Poline di esso gravandosene, et questo s'intenda debba man-
dare li Bandi tre di prima finisca il suo Officio chi
si gravasse, et debba render conto in mano delli Massari
et Officiale novo, e chi non si grava in detti tre dì, non
sia ammesso più.

Di chi tenesse Porci fuor dell'ordine

96. Statuemo, et ordinamo tutti quelli vorranno tener Porci,
nel Castello di Poline, tanti quanti ne vorranno tenere

ne possono tenere in la Stalla, et non altrimente, et essendo fuore della Stalle, et della Porta di Polino senza il Padrone, o chi si sia di Casa, o del Pastore che guardasse detti Porci, che li menasse a Pascolare caschino in pena di soldi dieci per Porco, et per ogni volta, che sarà vedato Porco se maschio, se Femina, grande, overo piccolo per l'Officiale. Volemo bene, che se per la Comunità di Polino sarà ordinato, che quelli haveranno porci possano andare a gianne in alcuno del Territorio di Polino per quel tempo, che sarà deputato per detta Comunità a tutti sia lecito mandare, o vero menare doi Porci, e non più a tutta Gianne, et se alcuno presumerà fuor a quest'ordine pretenire, et contra fare per ogni volta che saranno trovate per l'Officiale per ogni Porco menare, o mandare in alcuno loco sopradetto a gianna ipso facto caschi a pena di libre cinque per porco, et per ogni volta.

Che le Donne non vadino in Camiscia

97. Statuemo, et ordinamo, che non sia alcuna Donna ardisca andare in Camiscia ne dentro, e ne fuora di Polino se sarà maritata caschi in pena di Soldi dieci, se sarà Zitella caschi in pena di Soldi Venti per ciaschedona volta, et questo non s'intenda in le Donne minore di dieci anni, et major di Cinquanta, et a tempi, che si mete, e batte il Grano fuora del Castello di Polino.

Della Pena di chi dasse danno in la Selva di S. Antonio

98. Statuemo, et ordinamo, che non sia alcuna Persona ardisca in nessun modo dar danno in la Selva di S. Antonio cioè in lo suo circuito, incominciando alla Porta di sopra et come seguita circumcirca, qualunque Persona ci darà danno con Bestie grosse paghi di pena Soldi Dieci per bestia, e la Capra s'intenda per bestia grossa, et per minuta bestia Soldi Cinque per ciascheduna, et se alcuno ci mozzasse in qualunque modo, e per ciascuno Arbore caschi in pena di libre Cinque per ciascheduna volta.

Che non si possa giocare nel Tetto della Chiesa di S. Angelo, et andare nel Campanile di essa

99. Statuemo, et ordinamo, che non sia nessuno ardisca giocare alla Palla nel tetto della Chiesa di S. Angelo et manco andare a salire nel Campanile di essa sotto pena di soldi Venti p ciascuno, et ciascheduna volta, et questo s'intenda salire nel Tetto del Campanile.

Della Pena di quelli lavoraranno, et mozzaranno in luoghi riservati.

100. Statuemo, et ordinamo, non sia alcuna Persona ardisca ne presuma lavorare in nessun modo, ne manco mozzare in

l'infrascritti luoghi, cioè incominciando alla fava sempre per lo fossato in su, et lo confine fino allo fossato per sino allo Capo Croce dell'acqua della Porta, cioè alla via, che volta alle Prata, et camminando per lo fossato dell'acqua della Porta sino alla Fonte, e dalla detta Fonte vada per la Strada della Forcella dell'Omborte, e dalla Forcella predetta pigli il lemite, che esce sino in lo colle delle Felciara. Dallo Colle predetto camminando per la via di Caporrao indentro, pigliando la Cima delle di Caporrao sino allo passo dell'Ollano, e da quello indentro non se ce possa lavorare in modo alcuno, ne meno sino al fossato della Valle Masantra, cominciando in lo rio sino alla Forcella dell'Omborte allo lemite, che è confine alla Montagna, e poi cominciando alla fava, e tira per la via, sino all'aja di S. Nicola, ricominciando alla detta via, sino allo travaglio, et dal travaglio pigli alla via sino alla Fonte di Fontero, et pigli la via che esce a Caporrao per sino in Caporrao dentro alli detti Confini sino allo Capo Croce dell'acqua della Porta in dentro, non se ci possa lavorare ne con Bovi, ne con altre maniere Zappare, et chi contrafacesse caschi in pena di libre Cinquecento per ciascheuno, e ciaschedune volta, e se alcuno di Polino, o altri in li predetti luoghi havesse ardire Zappare, o tagliare Cerri, eccetto per uso della sua Casa, cioè travoni, o scandole, non sia tenuto a pena alcuna, e da questo in poi per ciaschedun Cerro mozzando da piedi caschi in pena di libre cinque, et

mozzando rame alcuno, caschi in pena per ogni ramo in soldi quindici, riservato qualunque in li predetti luoghi ci havesse possessioni Padronali lisia lecito lavorare et se alcuno volesse lavorare in lo Comunale non possa lavorare senza licenza delli Massari, e quelle terminare, e chi contrafarà caschi in pena di libre cinque.

Di chi facesse Carbone in luoghi prohibiti

101 Idem statuemo, et ordinamo, che dallo Colle Salitoro verso lo Cese, ne manco in lo Paco di Casandro ardisca farci carboniera, sotto pena di libre Diece per ciascheduna volta.

Di chi andasse a far Pegni a Pecorari senza licenza

102. Statuemo, et ordinamo, non sia alcuna persona di qualunque sorta ardisca in alcun quisito colore andare a far Pegni, o altramente gravare gargari, o garzoni di essi garganti Bestiame di ogni sorta passando, o altramente stando nel Territorio di Polino, senza licenza delli Massari o delli signori, o dell'Officiale, chi contrafarà caschi in pena di libre Diece per ciascheuno, e ciascheuna volta

Della Pena di chi lavorasse in l'Infrascritti Luoghi

103. Statuemo, et ordinamo, non sia alcuna Persona ardisca lavorare in alcun modo incomminciando alla Forcella delli Omborte, seguitando per la via, che esce alla Fonte della Porta, seguitando per lo fossato sino al Capo Croce, ripigliando la via, che va alle Prato Manente, sino alli Confini verso le Prata, in queste non sia alcuno ci lavori, o con Bovi, o con Zappare, et altramente incorre per lavorare senza licenza delli Massari, sotto pena di libre Cinquecento; e pigliandole, o lavorandole, et pagando detta Pena non si possa lavorare, ma sibene far rilassare, et se l'Officiale, che per li tempi saranno non ci procederanno, che detti lochi si conservino, non se li presti fede in le sue inventioni

Di chi ricettasse Banditi

104. Statuemo, et ordinamo, che in nel Castello di Poline, et suo Territorio non possano stare alcuna sorte di Banditi, cioè Banditi della Vita, o in altre pene Corporali, senza espressa licenza di tutti li Sig.ri di Poline di accordo, Idem che nessuno di Poline, o Habitante in esso, et suo Territorio non li possa ricettare, et ricettandoli, quello, che li ricetterà cioè Banditi Forastieri caschi in pena di Scudi Venticinque per ciascheduna volta, o che li dasse niente da vivere, o da mangiare, o alcuna Compagnia. Item, chi ricettasse Banditi, come di sopra di Poline, o li dasse mangiare, ne ajuto, ne Compagnia in alcun modo

caschi a pena di soldi Cinquanta, qual pene siano applicate a detti Signori, et sia tenuto il Padre per il Figlio, et possanose dette pene esigere de fatto credendosi ad un Testimonio da tenersi segreto, et degno di Fede.

Che li presenti Statuti si osservino eccetto non fossero contro la Iurisditione delli Signori, et libertà Ecclesiastica.

105 Statuemo, et ordinamo, che li presenti Statuti vagliano et tengano, et tutti altri Statuti siano annullati, eccetto li presenti Statuti non fossero contro li Magnifici Signori di Polino, et contro la Sede Apostolica, in quel caso non volemo, che servano, ne vagliano.

Et ego Antonius Columba de Spoleto publicus Apostolica, et Imperiali Auctoritate Notarius, et Iudex ordinarius dum sic ager, et fieret interfui, et presens fui, et omnia, et singula Capitula in presenti Statuto contenta de consensu pariter omnium Hominorum dicti Castri composui, feci, scripsi, et publicavi, et in fidem omnium, et singulorum premissorum signum cum nomine meo solito apposui.

Loco Sigilli

Signum mei ✠ Antonij notis predicti

Che tutte le Pene s'applichino alli Signori

106 Statuemo, et ordiniamo, che tutte, e singole pene nelli

presenti Statuti contenute, tutte si debbano applicare alli Signori di Polino.

Giulio Marchese Castelli

La sacra Consulta alli 19. di Marzo 1638, ordinò, che si dovessero riformare alcuni Capitoli dello Statuto dello Castello di Polino nell'infrascritta forma senza però pregiudizio della Concordia fatta, et dello Laudo emanato fra i Sign.ri di detto Castello, et i sudditi sotto li 17. di Giugno 1535.

Del Libro Terzo del detto Statuto il Capitolo 27 così ordine, che è l'infrascritto.

Della Giurisdizione dell'Officiale

Statuemo, et ordinamo, che il lassare delli maleficij impuniti, li buoni, et fedeli invilisce, e l'audacia delli delinquenti esalta. Imperò è util publico far, che li maleficij non remangano impuniti, e quelli li quali il timor di Dio non li revoca dal mal fare, almeno la pena raffreni la loro audacia, e perchè niente giova esser le leggi in un luogo se non ci è chi amministra la giustitia. Imperò per il presente volemo, che in tutti li maleficij possa l'officiale procedere, eccetto, che tra cor=

gionti sino al terzo grado inclusive non ci essendo rottura di Coccia di Capo per percossione, o altro modo percossioni in faccia debilitazione di qualche membro, o in parte di esso debilitato frattura di qualche osso, non ci essendo alcuna delle sopra dette Cose non ci possa l'Officiale procedere, et in tutti li altri casi possa insieme l'Officiale procedere, et pronuntia in ogni di tanto Juridico, quanto feriale, et ogni altra solennità pretermessa servata solamente sopra li predetti maleficij circa questo la forma del presente Statuto, e debba il predetto officiale li maleficij con le debite pene castigarli, secondo la qualità vuole, et conosciute le persone, e la possibilità di esse, et povertà.

La sacra Consulta dichiara, che il presente Capitolo abbia loco in risse, e non a caso pensato, et nelle percosse che si daranno con la mano aperta e senza sangue

Il Capitolo 30 di detto libro

Di quelli, che sono esenti dalle Pene

Statuemo, et Ordinamo, che dall'offese fatte tra congionti sino al terzo grado da computare nella disposizione nelle ragion Canonica non si possa procedere per inquisitione, non ci essendo alcuni delli Casi antesposti, ma solo ad eccetione dell'offeso, o suo Padre e possa esso accusatore tra dieci di senza pena restar l'

accusa, in li quali non si può proceder per inquisitione secondo appare di sopra al Cap. 27 il quale si osservi.

Quando alla rivocation della querela si concede, che l'Officiale possa procedere, non ostante la rivocatione di detta querela, restando però ferma nel rimanente la dispositione di questo Capitolo.

Il Cap. 38 del med. libro

Della Bestemmia di Dio, et de Santi

Statuemo, et ordinamo, perche abominevol cosa è offender quello, che di non niente ha fatto il tutto, e per la bestemmia la Fame, la Sete, e li Terremoti vengono, e le Leggi puniscono quelli, che Bestemmiano Dio, Gesù Christo nostro Signore, et Salvatore, et lo Spirito Santo e quelli che giurano per il Capo, e li Capelli di esso nella pena della vita, nientedimeno, benchè ogni gran pena meritino tali Bestemmiatori, volemo, et ordinamo, che se sarà alcuno tanto presontuoso, che bestemmi Iddio Gesù Christo nostro Signore, caschi in pena di libre otto per ciascheduna volta, et nella medema pena caschi, chi lo scrofiggesse, et ha a dispetto, et quelli, che giuraranno per il Corpo, et altri modi nominando il Nome suo, caschi in pena di libre cinque, et chi bestemmia la Gloriosa Vergine caschi in pena di libre cinque, et similmente, chi l'ha a dispetto, o scrofigendo, o chi giura per

il Capo della Vergine, et in simil modi, caschi in pena di libre quattro, et chi bestemmiasse, dispettasse, o sconficcasse alcun santo, o santa della Corte del Cielo, caschi a pena di libre quattro et chi giurasse per essi, o per essa caschi in pena di libre doi.

La sagra Consulta, leva, et abbolisce in tutto, e per tutto questo Capitolo, et commando, che contro li Bestemmiatori si proceda conforme alla dispositione della ragione comune, et delle Bolle Apostoliche.

Il Cap. 41 del medesimo Libro.

Della Pena di quello, che percuote altri con arme

Statuemo, et ordinamo, che quello, che percuote altri con arme, et ferisce se a quello gli mozzerà il Naso, o vero gli caverà un occhio, o vero altrimente lo cecarà caschi in pena di libre Cento, e se li mozzerà qualche deto della mano caschi in pena di libre Cinquanta, e se li mozzerà una mano, o vero un piede, caschi in pena di libre Cento e se li mozzerà tutte, e due le mani, o piedi caschi in pena di libre doicento, et se li mozzerà ambedue le orecchie caschi in pena di libre Cento, et se la pena in li predetti Casi non la pagherà fra venti dì doppo la condannatione incorra in pena, che se li mozzi il simil Membro, che li ha mozzato et ferito, o simil membri, se più sono, et cosi in lo medesimo membro che ha fatto il delitto sia punito, ma se alcun deto del piede li mozzarà, caschi in pena di libre venticinque

per ciascheduna Dota, et se non mozzerà alcuno delli membri predetti, ma il debilitarà di sorte, che sarà inutile caschi nella medesima pena, che casca chi lo mozzerà, e non lo debilitarà, et se non lo debilitarà in tutto ma in parte caschi in la metà della pena, et se non la pagarà in lo termine predetto la paghi duplicata, et se li discogliesse qualche altro membro, Verbi grazia, Spalla, Costa, o altro simil membro caschi in pena di libre Cinquanta per ciascheduno di essi Compitute, et se alcuno con Spada, Pugnale, Partisciana, Spontone, Vanga, Zappa, o vero Cortello, Bastone, Sasso, et altre simili generazione d'armi ferirà dalle Spalle in su, et esciranne sangue caschi in pena di libre dodici per ciascheduna volta, et se non escirà sangue caschi in pena di libre dodici per ciascheduna volta, et se per tal percossione tal percosso cascherà in terra caschi in pena di libre quindici et se di tal ferita in Capo con l'Arme predette, la Coccia del Capo sarà rotta, o vero sarà in lo viso della quale ne restarà perpetuo segno, o cicatrice sia punito in ciascheduno delli due casi predetti in libre quaranta per ciascheduna ferita, la quale pena se non la pagarà in dieci di doppo che sarà data la Sentenza, s'intenda duplicata pena ma se in le Spalle, e da quelle in giù lo percoterà, et in tal percossione ne escirà sangue, caschi in pena di libre venticinque per ciascheduna ferita, et se non ne escirà sangue caschi in pena di libre dodici per ciascheduna percossione, et se li darà con Verga, Centura,

Canna, o altre cose simili, et escirà sangue, caschi in pena di libre otto, cioè dalla spalla in su, et se non escirà sangue caschi in pena di libre ~~otto~~ Tre, et se ne escirà sangue caschi in pena di libre Cinque, et ognun sia tenuto al danno, et interesse.

Nelle Ferite, et percosse con armi si osservino li Bandi Generali dello Stato Ecclesiastico, quanto alle pene corporali solamente, non già quanto alle pene pecuniarie, nel rimanente si osservi lo Statuto

Il Capo 45 del med.° Libro

Della Pena di Quelli offendono l'Officiale

Statuemo, et ordinamo, che qualunque Persona offenda l'Officiale con alcuna generatione d'arme, o vero con mani incorra in pena di libre Cinquanta, et quello li dirà parole ingiuriose caschi in pena di libre venticinque per ciascheduna volta.

Si osservino in ciò li Bandi Generali, come sopra, et non quanto alle pene pecuniarie

Il Cap. 46 al medesimo libro

Della Pena di quelli, che furano, e delli Incendij

Statuemo, et ordinamo, che qualunque Persona furarà

robba di altri di valore di un soldo sino a venti soldi et se rubera da venti soldi si in libre dieci paghe di pena libre dieci, et se rubera da dieci in sù sino a quaranta libre paghe di pena libre quaranta, e se rubera da quello in sù per il primo furto incorra in pena della Frusta per il secondo si Frusti, merchi, e Tagli l'orecchio per il Terzo incorra in pena della Forca, ma quelli, che appiccaranno foco impetuosamente, et vitiosamente in Grani, paglia, et Fieni, o Case di altri incorra in pena della Vita, et mendino il danno.

Le Pene pecuniarie poste in questo Capitolo s'intendano oltre le restituzione delle cose rubate, e delli danni, et interessi.

Si levi da questo medesimo Capitolo la pena del tagliar l'orecchio, et per il terzo furto non sia luogo alla pena della Forca se non quando li tre Furti insieme passino la somma, e valore di scudi venti.

Il Cap. 47 al medemo Libro

Della Pena di quelli fanno il Giuramento falso, e producano falsi Testimonj, et Istromenti falsi

Statuemo, et ordinamo acciò nessuno non offenda Dio con falso giuramento. Volemo, che se uno provarà, et giurarà in alcuna causa Civile il falso incorrà in pena di libre Cinquanta, e quello, che producerà falso Testimonio

o vero Istromento falso perda la Lite, et incorra in pena di libre cinquecento, et se giurerà, o proverà il falso in qualche Causa Criminale incorra in pena di libre venticinque.

Si cassa, et abbolisce questo Capitolo, e si induce la pena di questo delitto in quello che dispone la ragion Comune.

Il Cap: 51. al detto Libro

Della Pena di quelli, che portano l'arme

Statuemo, et ordinamo, che non sia alcuna persona ardisca portare armi prohibite dentro al Castello di Solino, sotto alcun quesito Colore, sotto la pena di libre diece per ciascheduna volta, et alli Forastieri pena doppia, Volemo bene notificarli a ciascheduno forastiere non debba portar l'arme, et portandole perda l'arme si da offendere come da difendere.

Si osservino li Bandi Generali, et anco il Bando sopra la ditatione dell' Archibugi publicato alli quattro Marzo Mille seicento trentotto.

Il Cap: 104. al Lib: quinto.

Di chi ricettasse Banditi

Statuemo, et ordinamo che in nel Castel di Solino, et suo Territorio non possano stare alcuna sorte di Ban=

cioè Banditi della vita, o in pene Corporali, senza espressa licenza di tutti li Signori di Poline d'accordo. Idem, che nessuno di Poline, o habitanti in essa, et suo Territorio li possa ricettare, et ricettandoli quello, che li ricettasse, cioè Banditi Forastieri, caschi in pena di scudi venticinque per ciaschedena volta, et chi li desse niente da vivere o da manjiare, ne alcuna compagnia

Idem, che ricettasse Banditi, come di sopra di Poline, o chi dasse a mangiare, ne ajuto, ne Compagnia in alcun modo caschi in pena di scudi Cinquanta, qual pene siano applicate a detti Signori, et sia tenuto il Padre per il Figlio, e possano dette pene esigere di fatto, credendosi ad un Testimonio da tenersi segreto, e degno di Fede.

Si cassa, et abolisce questo Capitolo, et ordina la Sagra Consulta, che tanto il Signore di Poline, quanto li sudetti osservino la Bolla della Santa memoria di Sisto Quinto sotto le pene contenute in essa.

Capitoli, et Patti da osservarsi inviolabilmente dall' Illmo, et Eccmo Signore Marchese Giulio Castelli Signore della Terra di Polino senza pregiuditio delli Statuti, e riforme fatte dalla Sacra Consulta, e senza pregiuditio dell' Istromento fatto in Roma per Rogito del Signore Tomasso Salvatori sotto li 17 Aprile 1638.

Prima, che li Governatori di detta Terra di Polino, non possino accusare senza un Testimonio, o Segno in cause di danni dati

Idem in Cause Criminali al principale non si possa far pagare la disobedienza, o multa.

Idem, che nelle Cause Criminali dove entra la pena pecuniaria, il delinquente non possa carcerarsi per farli pagare la pena.

Idem che nella ditatione dell'Arme non si possa procedere senza la cattura con l'Armi.

Idem che per il giuramento falso nelli danni dati si paghi di pena cinque giuli.

Idem, che in Polino non ci possa tenere Sale nessuno a vendere, se non haverà licenza dalla Comunità da ottenerseli in publico Consiglio.

Idem, che li Priori pro tempore di detta Terra di Polino s'imbussolino di quattro in quattro anni, e così li Camerlinghi, et durino un Anno, come al presente si usa, non ostante, che da detto Statuto si disponga altrimente

Idem che il Sigr Marchese sud. e suoi heredi, et successori non possino per nessun tempo mai gravare nessun

Vassallo a portar qualsivoglia robba a Terni, ne altrove, ne farli fare altre opere servili senza pagamento usato in Polino.

Idem come è stato sempre da immemorabil tempo in quà che chi ha Bestie atte a soma sia obbligato di portare alla Rocca di Polino una Soma di Legna il Mese per ciaschedun foco, che havrà dette Bestie, cioè nel tempo che le dette Bestie si terranno in Polino, o suo Territorio, e che la Comunità sia obbligata ogni anno pagare al Castellano di d.ª Rocca scudi Dieci di Moneta. Il qual Castellano debba, e sia obbligato bene, e fedelmente guardare la med.ª Rocca, et anco la sudetta Terra di Polino in modo, che per suo difetto non riceva male alcuno da gente da mal fare, et detto Sig.r Marchese per detti bisogni sia obbligato a tener in detta Rocca continuamente Sei Moschettoni a Cavallo, e quattro Archibuggi, come detto Sig.r Marchese disse tenervi di presente, et altre arme in Aste, come disse esservi, con un Baniloto di Polvere, e Piombo. Et in caso, che detto Signor Marchese non vi trovi Castellano con la detta provisione assegnatagli come sopra da d.a Comunità, in tal caso detto Sig.r Marchese sia obbligato a dare a detto Castellano più di detta provisione tutto quello, che sarà necessario del suo proprio, sicome è stato sempre solito da immemorabil tempo in quà di maniera, che detto Castellano con detta provisione possa fare detto servizio di guardare la detta Rocca, e terra di Polino, e facendosi

altrimente la d.a Comunità non sia obbligata a pagare li dieci scudi, ne meno li particolari a portare le dette Legna, e che detto Castellano sempre e d'ogni tempo debba tenere nelli fortili di detta Rocca cento some di dette Legna per li bisogni, che potessero occorrere alla d.a Comunità, mentre bisognasse vi morasse gente a defendersi per fare più fuochi e non altrimente.

Editto

Li tanti, e si pregiudiziali abusi introdotti in questa Terra, e Territorio, che oltre modo si sono resi, e tuttora si rendono perniciosi al pubblico, e privato interesse ha indotto l'Eccelso Senato della Sagra Congregazione del Buon Governo ad approvare varj Capitoli, ordinati da questo Statuto, che col lasso del tempo sono andati in disuso, e non si apprezzano, ed altri riconosciuto il bisogno di nuovo formati da Deputati eletti dal Pubblico Consiglio come il tutto apparisce da tale veneratissime determinazioni prese da detta Sagra Congregazione. Che però ad effetto non abbia d'allegarsene ignoranza succintamente qui si trascrivano.

1.° Che nella Montagna della Porta, Polosa, e Terrare non si possa in alcun tempo svicendare le Semente tanto nei Terreni Comunitativi Lavorativi, e Cesali, si ne Terreni Padronali, ma bensi si debba seminare in quelli Terreni che cadono a vicenda, già destinate alternativamente in

pena alli Trasgressori di $\mathcal{E}$ 5. per ogni Coppa di Terreno si ricoltrasse, senza, che possa domandarsi l'emenda del danno in caso si facesse in tali Terreni sciendati; in quanto poi alli danni de Bestiami, e manuale all'Erbe, ed altro secondo la Pene dispone lo Statuto.

2° Che nella Bandita di Pizzolo non possa in verun tempo tagliarsi alberi, e frasche, a riserva, che quando si ordinasse come è stato solito dal Consiglio generale farsi le Tagliate ne siti si destineranno, ed in caso di contravenzione in pena di baj. Dieci per frasca si recidesse oltre l'emenda del danno, restando affatto escluse tutte le Bestie Caprine, Pecorine, e Porcine in ogni tempo dal Pascolo in d.a Bandita. E acciò la Comunità possa ritrarne qualche utile, ed entrata da detta Bandita si debbano ammettere al Pascolo tutte le Bestie Vaccine con pagare alla Comunità un paolo per ogni bestia detratone una per ogni fuoco, che a tenore dello Statuto vi puole pascolare gratis, d'assegnarsi nell'anni avvenire li primi otto giorni di maggio alli Sig.ri Priori di Polino affine possano darli ad entrata al Cammerlengo, ed in caso di contravenzione tanto per le Bestie minute, che Vaccine non assegnate, e fedelmente non assegnate secondo la Pena espressa nello Statuto, che nel resto rimane in virtù di observantia e che sia lecito ad ogni Comunista farne l'accuso; e nelle Macchiarelle padronali non possono pascolarvi bestiame di veruna sorte in pena alle minute di baj. Cinque, e alle grosse di baj. dieci per ciascuna.

3.° Che dalla Piazza di Marsone per la Strada, che porta all'Immagine, al Colle del Cerreto, la Fonte delle Faga seguitando la Strada del Macello pian dell'Ajale sino al Confine di Arrone dal pmo Maggio a tutto Ottobre sotto Strada non vi possono pascolare Bestie minute, come pure dalla Strada delli Schioppi di Cani in giù non possono pascolarvi ne meno per transito le Bestie minute in pena di un giulio per Bestia

4.° Che per la Strada detta entrato la porta del luogo che conduce alla Piazza della Stella non possono passarvi bestie minute, ma bensì per andare alle rimesse della Strada del Borgo, che conduce al Colle in pena di quanto è stato di sopra disposto, come pure non sia lecito ad alcuno ritenere Bestie minute fuori delle rimesse tanto di giorno, che di notte sotto la pena comminata nel precedente Capitolo.

5.° Che nel Sago Cesajuolo, Valle Battista fino al Monte delle Cerase non si possa in verun tempo recidere alberi ne per farci Cese, e ne tampoco tagliare alberi di Cerro, e Quercie ne Terreni padronali in pena alli Trasgressori di € 10 per ogni Sacco di Cese si facesse, e giuli cinque per ogni albero si recidesse oltre l'emenda del danno

E finalmente si avverte ciascuno a non controvenire a quanto si contiene in dd. Capitoli perchè il presente affisso e pubblicato ne soliti luoghi di questa Terra, obligare ciascuno alla piena osservanza come se gli fusse stato perso-

nalmente intimate, e si procederà contro li Trasgressori irremisibilmente alle Pene comminat senza attendersi vani pretesti Che Date dal Palazzo Baronale di Poleno li 28 Giugno 1679.

Gi: B. Alessij Gov.re

Adì 29 di Maggio 1633.

Capitoli fatti da Bernabeo Lelij, et Pietro Matteucci Priori al Presente della Terra di Polino, et d'Angelo Cristofori, Gasbarre di Mattio, Sabatino Fonti, Innocenzo Matteucci, Gentile Arronentio, e Settimio di Giuseppe Huomini specialmente deputati da detti Sig.ri Priori: in virtù del Consiglio hoggi celebrato a far l'infrascritti Capitoli

1° Che nelle Vigne di Pizzolo, et selve, che altre volte sono state date in Feudo a diverse Persone di Polino, che li Padroni di esse confinanti con li Beni della Comunità verso Pizzolo, siano obligati tener apparato, et appare, cioè ogn'uno la sua parte, e per tutto il mese di 8mbre anno per anno, et chi contra farà cada in pena di Baj quindici per ciascuno, et li Viali pro tempore siano obligati per il pmo di Ottobre di andare a vedere se le dette parte sono apparate, et non trovandole apparate lo debbano subito notificare al Governatore pro tempore

2° Che nella Bandita della Fava alias detta Cerrovecchio non sia nessuna persona di qualsivoglia Stato, grado, et conditione che ardischi, o vero presumi di fare alcuna sorte di taglia mento, in qualsivoglia maniera, o far tagliare perchè non siano legne morte, o secche, et chi contra farà cada in pena di Dieci Bajocchi per persona, et per ciascheduna volta, et anco nell'emenda del danno alla Com.tà

3° Che in Pizzoli non si possa mai tagliare, ne pascere sotto la pena di un Giulio come sopra, et chi sarà trovato, che tagliasse, o facesse tagliare, et chi sarà trovato con Bestie grosse a pascere in detto luogo cada in pena di mezzo grosso et per Bestia grossa, eccettuando però tutte Bestie da Soma imbastate per uso di Casa, et tutti Somari, e Muli, et anco a certi tempi chi ha Cavalli, o Cavalle possa anco tenerceli un Cavallo, o una Cavalla al piè, et da quello in sù tenendoceli ne paghi la pena suddetta, e fatta la Festa di S. Angelo di 7mbre, et per essere allongato detto tempo per tutti li 15 del Mese di Ottobre, Bovi aratori ci possono pascere senza pena alcuna, et per mezzo mese di ottobre vi possi pascere ogni sorte di Bestie, et per ogni Bestia minuta in pena di mezzo Bajoccho per ciasche duna diesse, et per ciascheduna volta, e le notte raddoppi la pena, et che detta riserva incominci dall'otto di Maggio per tutti li 15 di ottobre per li Bovi Aratori, et per le altre bestie per li 15 di 9mbre, et così continuando, et che li Priori non possino fare inquisitione secondo a loro parerà.

4.° Che nella Bandita delle Prata dopo l'ottava di S. Pietro si paghi la pena della metà di quello dispone lo Statuto et che si paga avanti S. Pietro, con questa aggiunta però che in essa Bandita sia lecito ad ognuno sino all'ottava di S. Pietro potervi fare un fascio di Erba il giorno, e da quello in là una soma la settimana, e li altri giorni un fascio solo, et chi contra farà caschi in pena di due Carlini per ciascheduna persona, e volta d'applicarsi secondo il solito.

5.° Che nella Bandita delle Coste non vi si possa pascere in tempo alcuno altri che li fittuarj di essa, et chi sarà affidato da loro con alcuna sorte di Bestiame sotto le med.e pene d. di sopra.

6.° Che nella Fontana alla Porta, et Beveratori di essa non sia lecito a nessuno metterci dentro alcuna sorte di legname a mollare, o a curare eccetto li Barili, e fiaschi da tener l'Acqua ad uso di casa, ne meno lavarci panni di sorte alcuna sotto pena di baj: Dieci per volta, et per persona.

7.° Chi darà danno in qualsivoglia tempo nelli Grani, Legume, et in qualsiasi altra sorte di semente, e Biade con Bestia grossa paghi per ciascheduna di esse Bestie grosse baj: quattro, et per Bestia minuta baj: uno, et per ciascheduna volta, et la notte raddoppi detta pena.

8. Che nella Selva dell'Acqua della Porta, cioè dalla Strada, che va alla volta della Paghetta in su non se ci possa tagliare in modo alcuno, e da quello in giù se ci possi tagliare solo per uso di casa, sotto pena di due Carlini. et altrettanti di emen=

da alla Comunità per ciascheduno, et ciascheduna volta.

Idem che non sia lecito ad alcuno di Poline e suo Territorio poter vendembiare ~~tre giorni avanti~~, o far vendembiare sino per li 15 di Ottobre, e quelli che non hanno le Vasche li sia lecito poter vendembiare tre giorni avanti sotto pena, et alla pena di giuly cinque per ciascheduna Soma, niente dimeno li Priori pro tempore habbino autorità, e facoltà di poter prolungare, et abbreviare il tempo di esse vendembie a loro beneplacito secondo li parerà.

Idem che non sia lecito ad alcuno forastiero poter cavar Tartufi nel Territorio di Poline in qualsivoglia modo et maniera, eccetto l'affittuarj di essi sotto pena di giuly quindici per ciascuna persona, e volta, e la perdita del Porco, e del Marrone, o Zappa, che portassero da farseli pagare senza alcun riguardo, ma all'huomini di Poline sia lecito di poterli cavare senza incorso di pena alcuna.

Idem che li Sig.ri di Governatori, et anco il Guardiano de danni dati sia obligato, et tenuto ciascheduno di essi in tutte accuse in termine di tre giorni dopo, che l'haverà fatto notificarle, o farle notificare al Padrone, che averà fatto danno, et sarà stato delinquente altrimente non si possi procedere a pena alcuna eccettuando però, che nell'assenza delli Signori Governatori non s'intende pregiudicare detto Guardiano a questo Capitolo, ma li sia lecito tre giorni doppo, che sarà ritornato detto Signore Governatore poter fare notificare tutte l'accuse, che averà fatto senza pregiudicarsi a cosa alcuna. = Giulio Marchese Castelli

Primus Liber de Ordine Comunitatis

	Foglio	Capitolo
Della Eletione de Massari		1.
Del fare delli Viali		2
Del Camertengo		3
Del Balivo		4
Dell' adunar del Consiglio		5
Delli Partiti da mettere a Bussole		6
Delle Fonti, e Condotti		7
De Beccari, e Tabernari		8
Dell' opere da farsi per il Comune		9
Delle vie dentro il Castello, et Bruttere da non farsi in esp. e delle scopar il Sabato, et altri tempi	..	.. 10
Delle vie di fora di Poline		11.

De Causis Civilibus

	Foglio	Capitolo
Che in le cause Civili si proceda simpliciter		12.
Del modo delle Cause Civili, e proceder in esse		13
Del modo da proceder in minor somma		14
Dell' appellatione		15
Del compromesso da farsi tra parenti		16
Delle Ferie in cause Civili		17
Come si debba tener raggione tra forastieri		18
Delli Debitori		19
Dell' esecuzione, cioè salario di esse Bande		20
Della forma da servirsi ne contratti de minori		21.

Che le Donne non succedano stante li Maschi 22
Che il Marito la quarta Parte della Dote 23
In che modo possano le Donne far contratti, e Testamenti 24
In che modo si pigli la tenuta delli Beni hereditarj, e per chi si possa pigliare 25
Delli Istromenti, patti, conventione, laudi, e Testamenti da mandarsi in esecutione 26

Tertius Liber de Maleficijs, et ordine ipsorum

Della Giurisdizione dell' Officiale 27
Delle Citazioni, Bannimenti, e Condannationi 28
Dell' Accusanti, et Querele, e del modo di procedere in esse 29
Di quelli sono eccetti dalle Pene 30
Della quarta Parte da mitigarsi per la Pace 31.
Della 4.a Parte da mitigarsi per la Confessione 32.
Per il Pagar nanzi tempo 33.
Che le donne, et major di 14 Anni possino esser testimoni, et deponere in li Criminali ..
34.
Che li Figli di Famiglia, e minori di 25 anni possino in cause Criminali intervenire senza consenso ..
35.
Che di simile, a simile si proceda ne maleficij 36.
In che modo le pene si habbiano a duplicare 37.
Della Bestemmia di Dio, e de Santi 38.
Della 4.a parte più da pagarsi per il condannato, e infra diece di doppo la condan.ne non pagarà ..
39.
Della Pena di chi commette l'Omicidio 40.
Della Pena di chi percuote altri con arme 41.

Della Pena di chi percuote con mano, o Piede 42

Della Pena di chi facesse causa di qualche risse, o rumore 43

Della Pena di chi offende altri con Parole 44

Della Pena di chi offende l'Officiale 45

Della Pena di chi fura, e dell' Incendi 46

Della Pena di chi giura il Falso 47

Della Disobbidienza 48

Della Pena di chi getta li Termini 49

Della Pena di chi ferisce, o uccide Bestie d'altri 50

Della Pena di chi porta l'Arme 51

Della Pena di chi domanda il debito pagato 52

Della Pena di chi conoscerà donne Carnalmente 53

Di chi commette il Peccato contro Natura 54

Di chi adunerà gente a far male, o conventicole 55

Che li Banditi possino essere ammazzati senza Pena 56.

Quartus Liber de damnis datis, et ordine ipsorum

Della Inquisitione 57

Della Fede si da a chi riceve danno 58

Di chi da danno alle siepi 59

Di chi da danno a Grani, Biade, overo legumi 60

Di chi da danno a Vigne, Pergole, Piantoni, e Noci 61

Di chi Taglia Alberi fruttiferi, cioe pergole, Cerri, e Cerque. 62

Di chi mette Bestie in le Castagne mozze 63

Di chi da danno a Paglia Fieno herba 64

Di chi mette Bestie in le Stoppie 65.

Della Pena de Forastieri, che entreranno nelli Confini 66
Della Pena di Forastieri, che danno danno nel Territorio
di Polino, cioè tagliando, e cavando arbori 67
Di chi mette Bestie in luoghi vietati 68
Di chi da danno nelli Beni de Signori 69

Quintus Liber d Extrordinariys

Di chi non guardava le Feste 70
Di chi nega il Nome all' Officiale 71.
Di chi nega il Pegno al Balio 72
Di chi giuoca a Carte, et altri Giuochi vietati 73
Di chi Ucella a Palombi 74
Di chi alloca, o vende Case a Forastieri 75
Di chi entra, o esce per luoghi proibiti di Polino 76
Di chi fa sporcitie avanti la Chiesa 77
Di chi tiene Bestie Forastiere 78
Di chi porta il fuoco scoperto 79
Di chi lavora in luoghi proibiti, e vietati 80
Di chi trascina legnami per edificare a Polino 81.
Delle Via delle Pastine, e Pintura 82
Delle Paglie, e Fienili in tutti i luoghi, e lo portar ..
dell' apparime di essi, e delle Macchie, o Mete. 83
Del traversare per le Possessione d'altri 84
Delle via del Pian del Monte, e Travaglio 85
Dell Inventione da farsi per l'Officiale 86.
Di chi da danno ad agli, et altre herbe nelli horti 87

Dell'Arbori fruttiferi nelle Possessioni d'altri 88
Del rubbar le cose d'altri 89
Quando il danno si presume esser dato dalle Bestie, che .. ..
si trovano vicino al luogo, dove è il danno 90
Delle stime da farsi per l'estimatori 91
Delle Bandite delle Possessioni 92
Dell'autorità delli Massari 93
Dell'offenire alle cose del Comune 94
Che l'officiale debba stare a Sindacato 95
Di chi tenesse Porci fuor dell'ordine 96
Che le Donne non vadino in Camigia 97
Di chi da Danno nelle Selve di S. Antonio 98
Che non si possa giuocare nel Tetto della Chiesa ne .. ..
andar nel Campanile 99
Di chi lavora, e mozza in luoghi vietati 100
Di chi facesse Carbone in luoghi prohibiti 101.
Di chi andasse a far Legni a Pecorari senza licenza 102
Di chi lavorasse in l'infrascritti Luoghi 103
Di chi rifattasse Banditi 104
Che li presenti Statuti s'osservino 105
Che tutte le Pene s'applichino alli Signori 106

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

31/21